

**NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI  
AVVISO DA PUBBLICARE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL  
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
AI SENSI DELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TAR LAZIO  
- SEZIONE TERZA - N. 979/2025 REG.PROV.PRES**

**1. - Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:** Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma (Sez. Terza); Ricorso N. 12301/2022 REG. RIC.

**2. - Nome di parte ricorrente:** Lucrezia BRAINI. **Indicazione dell'Amministrazione intimata:** Ministero dell'Università e della Ricerca; Università degli Studi di Trieste.

**3. Testo Integrale del ricorso e dei motivi aggiunti:**

**“ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER IL LAZIO**

**ROMA**

**RICORSO GIURISDIZIONALE**

per **BRAINI LUCREZIA** (c.f. BRNLRZ02R43E098G), nata a Gorizia il 3.10.2002, residente in via Terza Armata n. 5/G, 34170 Gorizia, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti redatta su foglio separato ed unita materialmente e telematicamente al presente atto, dall'Avv. Francesco Ciliberti (c.f. CLBFNC68T20F158I), del Foro di Udine, con elezione di domicilio, ai fini del presente procedimento, presso l'indirizzo PEC francesco.ciliberti@avvocatiudine.it e, in subordine, domicilio fisico presso la Segreteria Generale dell'Ecc.mo TAR per il Lazio sede di Roma, Via Flaminia n. 189, 00196 Roma;

**CONTRO**

**1. MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** (c.f. 96446770586), con sede in Roma, via Michele Carcani, n. 61, in persona del Ministro in carica *pro tempore*, legale rappresentante, domiciliato, *ex lege*, presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, in Via dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma (pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

**2. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE** (p. iva 00211830328 – c.f. 80013890324), con sede in Piazzale Europa 1, 34127 Trieste, in persona del suo Rettore in carica *pro tempore* legale rappresentante (pec ateneo@pec.units.it);

**E NEI CONFRONTI DI**

tutti gli studenti inseriti nelle graduatorie di ammissione agli anni successivi al primo del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Trieste dd. 30.9.2022 (**doc. 6**)

**PER L'ANNULLAMENTO**

**PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA**

**E ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI IDONEE**

**a)** del Bando di Ammissione ad anni successivi al primo del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia – anno accademico 2022/2023 – dd. 2 agosto 2022

(**doc. 1**), dell'Università degli Studi di Trieste, Settore Servizi agli Studenti e alla Didattica, ufficio Ammissioni - rettificato in data 23 settembre 2022 (**doc. 2**):

- nella parte in cui (art. 1, ultimo comma), disponendo che “*Possono presentare domanda, senza sostenere la prova di ammissione nazionale per l'a.a. 2022/2023:*

a) *studenti iscritti presso altre sedi universitarie italiane al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41) o al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e protesi Dentaria (LM-46)*

b) *studenti iscritti presso atenei esteri a corsi di studio in Medicina e chirurgia o in Odontoiatria e protesi dentaria*

c) *studenti iscritti presso questo Ateneo al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46)*

d) *studenti che hanno chiuso la precedente carriera per rinuncia o decadenza e che erano iscritti al corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia (LM-41) o al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46)*

e) *laureati al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) presso atenei italiani*

f) *laureati al corso di studio in Odontoiatria e protesi dentaria presso atenei esteri*

g) *laureati al corso di studio in Medicina e chirurgia presso atenei esteri (Riconoscimento titoli esteri), **esclude gli studenti iscritti a tutti i corsi di laurea diversi da Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria;***

- nella parte in cui (art. 5, comma 1, secondo periodo) dispone che “*I candidati sono inseriti nella graduatoria relativa all'anno di corso per il quale risultano aver superato lo sbarramento previsto dal regolamento didattico del corso di laurea in vigore, pubblicato sul sito del Dipartimento*”;

**b)** degli atti di approvazione del bando di cui al punto precedente, non conosciuti dalla ricorrente;

**c)** della Graduatoria di ammissione agli anni successivi al primo del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia – A.A. 2022/2023, dd. 30 settembre 2022, dell'Università degli Studi di Trieste, con la quale la studentessa Braini Lucrezia viene esclusa “*(...) PERCHE' PROVENIENTE DA CORSI DI STUDIO DIVERSI DA MEDICINA E CHIRURGIA O ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA*” (**doc. 7**); nonché nella parte in cui si chiarisce che il mancato superamento dello sbarramento (possessione di almeno 36 CFU del piano di studi del 1° anno, con esclusione di ADE e inglese), determina il giudizio di inidoneità ad essere iscritto agli anni successivi al primo;

**d)** degli atti di approvazione della suddetta graduatoria, da parte - secondo quanto indicato all'art. 5 del bando - della Commissione didattica nominata dal Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche, chirurgiche e della salute, non conosciuti dalla ricorrente;

**e)** di tutti i verbali delle operazioni della Commissione didattica di cui al punto precedente, non conosciuti dalla ricorrente;

**f)** dell'allegato 2, punto 13, ultimo capoverso, del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca dd. 24.6.2022 n. 583, il quale dispone che “*Non è consentito iscrivere ad anni successivi al primo con la qualifica di ripetente i richiedenti provenienti da altri corsi di laurea, al pari di coloro che si siano regolarmente iscritti al relativo anno di corso a seguito del superamento della prova di ammissione disposta per*

*l'anno accademico in cui hanno partecipato e sui relativi posti disponibili.”, ove interpretato quale ostacolo all'ammissione agli anni successivi al primo, per gli studenti che non abbiano conseguito il relativo numero minimo di CFU e/o di frequenze obbligatorie previsto per il corso di laurea al quale abbiano inoltrato domanda d'iscrizione (**doc. 3**);*

**g)** dell'allegato 2, punto 12, del Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 26.4.2018 n. 337 (**doc. 8**);

**h)** del Regolamento del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia, approvato al Consiglio di Corso n. 3 dd. 16.5.2019 e successive modifiche e integrazioni (**doc. 9**), nell'ipotesi in cui lo stesso venisse interpretato nel senso che possono essere ammessi agli anni successivi al primo, senza test di ammissione, i soli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41) (presso altre sedi universitarie) o al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e protesi Dentaria (LM-46) (come illegittimamente previsto nel bando impugnato); nonché, nell'ipotesi in cui lo stesso venisse interpretato nel senso che per i soli studenti iscritti presso altri atenei e ad altri corsi di laurea che chiedono l'ammissione ad anni successivi al primo, il numero minimo di CFU (pari a 36) sia previsto a pena di non ammissione e/o non idoneità (come illegittimamente previsto nel bando impugnato).

**i)** di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ai precedenti, anche non conosciuto dalla ricorrente;

#### **PREMESSE IN FATTO E IN DIRITTO**

**1.** La studentessa Braini Lucrezia è iscritta, per l'anno accademico 2021/2022, al primo anno del corso di laurea in “Infermieristica”, classe L/SNT1, Facoltà di Medicina e Chirurgia, presso l'Università degli Studi di Udine;

**2.** con bando dd. 2.8.2022 (**doc. 1**) – rettificato in data 23.9.2022 (**doc. 2**) - l'Università degli Studi di Trieste (art. 1, comma 1) ha disciplinato l'ammissione agli anni successivi al primo del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2022/2023.

All'art. 1, penultimo comma, si afferma che “*L'ammissione ad anni successivi al primo avviene a seguito del riconoscimento di crediti derivanti da precedenti carriere universitarie, nel limite della disponibilità di posti, ai sensi del DM del 24 giugno 2022, n. 583*”.

L'ultimo comma del sopra citato art. 1 del bando, infine, stabilisce che “*Possono presentare domanda, senza sostenere la prova di ammissione nazionale per l'a.a. 2022/2023:*

*a) Studenti iscritti presso altre sedi universitarie italiane al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41) o al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e protesi Dentaria (LM-46)*”.

Vengono, poi, indicate, alle lettere b), c), d), e), f), g), altre ipotesi che non riguardano, però, la posizione della ricorrente. Tali ipotesi, non riguardando direttamente la posizione della studentessa Braini Lucrezia, vengono, per mero scrupolo, impugnate limitatamente a quanto d'interesse per la ricorrente.

Ciò che è necessario sottolineare, tuttavia, è che non risultano, tra coloro che possono chiedere l'ammissione ad anni successivi al primo, senza sostenere la prova di ammissione nazionale per l'a.a. 2022/2023, gli studenti iscritti presso altre Università italiane a corsi di laurea diversi da Medicina e Chirurgia o Odontoiatria e Protesi Dentaria.

**3.** All'art. 2 del suddetto bando (**docc. 1 e 2**), poi, vengono indicati i posti disponibili per l'a.a. 2022/2023; ovvero: *“1 posto al quarto anno per cittadini comunitari o equiparati; 1 posto al terzo anno per cittadini comunitari o equiparati; 2 posti al secondo anno per cittadini comunitari o equiparati”*.

**4.** L'art. 3, comma 1, seconda parte del bando, inoltre, dispone che *“I posti verranno assegnati in base ad una graduatoria di merito stabilita sui curricula dei candidati (vedi Art. 5)”*.

**5.** L'allegato 2, punto 13, ultimo capoverso, del D.M. 24.6.2022 n. 583 – riguardante le procedure per i test di ammissione dell'a.a. 2022/2023 – richiamato all'art. 1 del bando, inoltre, dispone che *“Non è consentito iscriversi ad anni successivi al primo con la qualifica di ripetente i richiedenti provenienti da altri corsi di laurea, al pari di coloro che si siano regolarmente iscritti al relativo anno di corso a seguito del superamento della prova di ammissione disposta per l'anno accademico in cui hanno partecipato e sui relativi posti disponibili.”* (**doc. 3**).

**6.** Come sarà meglio chiarito nel quarto motivo di diritto, in attuazione di tale disposizione ministeriale, l'art. 5, comma 1, secondo periodo, del bando, prescrive che *“I candidati sono inseriti nella graduatoria relativa all'anno di corso per il quale risultano aver superato lo sbarramento previsto dal regolamento didattico del corso di laurea in vigore, pubblicato sul sito del Dipartimento.”*.

**7.** Il comma 5, del sopra citato articolo 5 dello stesso bando, poi, indica, per la formazione delle graduatorie, il seguente algoritmo:  $V + N$ .

Laddove  $V$  è la media dei voti d'esame conseguiti nelle discipline curriculari riconosciute secondo il piano di studi dell'Università di Trieste e  $N$  è il numero di esami sostenuti con esito positivo.

La graduatoria, si legge ancora nell'art. 5 del bando, tiene conto della media ponderata degli esami sostenuti, arrotondata al secondo decimale.

La commissione, inoltre, si legge nel medesimo art. 5, si riserva di convalidare solo parzialmente un'attività didattica nel caso il programma differisca da quello del corrispondente esame dell'Ateneo di Trieste.

**8.** All'art. 6, paragrafo *“Casi particolari di immatricolazione”*, quinto capoverso, infine, si prevede che *“Scaduti i termini di iscrizione, gli eventuali posti rimasti vacanti vengono riassegnati in base all'ordine della graduatoria. L'avviso con il numero dei posti viene pubblicato il giorno 14 ottobre 2022.”*.

**9.** La studentessa Braini Lucrezia, quindi, ha presentato, in data 26.8.2022, domanda di ammissione al secondo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico classe LM1-41 in Medicina e Chirurgia, chiarendo di essere stata iscritta, per l'A.A. 2021/2022, al primo anno del corso di laurea in Infermieristica presso l'Università degli Studi di Udine (**doc. 4**). Ad essa è stata allegata, come richiesto dal bando, la copia conforme dei programmi degli esami superati (**doc. 5**). La stesa domanda veniva ricevuta in pari data dall'Università intimata (**doc. 6**).

**10.** In data 30 settembre 2022, quindi, è stata pubblicata la graduatoria degli ammessi agli anni successivi al primo e la studentessa Braini è risultata tra i *“candidati esclusi perché provenienti da corsi di studio diversi da medicina e chirurgia o odontoiatria e protesi dentaria”* (**doc. 7**).

Tale decisione, così come gli altri provvedimenti impugnati con il presente ricorso sono illegittimi e se ne chiede, pertanto, l'annullamento giurisdizionale, per i seguenti motivi di

### **DIRITTO**

#### **1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 2 AGOSTO 1999, N. 264. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3, COMMI 8 E 9, DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 16 MARZO 2007. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO.**

Com'è noto, in tema di ammissione, ad anni successivi al primo, anche per il Corso di laurea in Medicina e Chirurgia, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 1 del 28 gennaio 2015, ha dettato principi fondamentali, tra i quali, i seguenti:

1) il superamento del test, di cui all'art. 1, commi 1 e 4, della legge 2 agosto 1999, n. 264 (*"Norme in materia di accesso ai corsi universitari"*) costituisce requisito di ammissione, ma non anche abilitazione o titolo ulteriore, indefettibilmente richiesto per accedere alla facoltà di Medicina e Chirurgia, in aggiunta al diploma di scuola secondaria superiore;

2) nessuno specifico requisito di ammissione, invece, è formalmente richiesto per i trasferimenti, disciplinati dall'art. 3, commi 8 e 9, del D.M. del 16 marzo 2007 (*"Determinazione delle classi di laurea magistrale"*), limitandosi, infatti, tali norme, a disporre il riconoscimento dei crediti già maturati dagli studenti, in caso di passaggio non solo ad una diversa università, **ma anche ad un diverso corso di laurea**, rimettendo la determinazione di criteri e modalità per effettuare tale riconoscimento ai regolamenti didattici, i quali **"assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile di crediti già maturati dallo studente"**;

3) solo per il primo accesso alla facoltà appare, pertanto, ragionevole un accertamento della predisposizione agli studi da intraprendere, mentre per gli studenti già inseriti nel sistema (ovvero, già iscritti in università italiane o straniere) può richiedersi soltanto una valutazione dell'impegno complessivo di apprendimento, come dimostrato dall'acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative compiute;

4) per il trasferimento, sia in ambito nazionale che con provenienza da università straniere, l'ammissione agli studi universitari si pone come requisito pregresso, divenuto irrilevante in quanto superato dal percorso formativo-didattico già seguito in ambito universitario;

5) non si pone, conclusivamente, alcun problema di "elusione" del percorso prescritto dalla legge, se gli obiettivi perseguiti vengono pienamente raggiunti per vie diverse, comunque rispettose delle capacità formative delle università e delle regole dalle medesime dettate per assicurare la più ampia possibile attuazione del diritto allo studio, costituzionalmente garantito.

Come chiarito anche da codesto Ecc.mo TAR Lazio, le conclusioni cui è giunta l'Adunanza Plenaria n. 1/2015 sono conformi alla *ratio* che giustifica, sul piano costituzionale e comunitario, la stessa previsione del numero chiuso, ovvero l'accesso programmato in facoltà in cui il numero degli iniziali aspiranti superi di gran lunga le capacità formative degli atenei, nonché le esigenze del sistema sociale e produttivo, in cui dovranno immettersi i nuovi professionisti. Ed, invero, l'ammissione agli anni successivo al primo avviene solo sulla base dei posti che si sono resi disponibili per

effetto della rinuncia, o altre circostanze che finiscono per sfoltire il numero degli iscritti (cfr. TAR Lazio, Sentenza dd. 3.4.2020, n. 3759).

I principi basilari sopra sintetizzati (prosegue codesto Ecc.mo Collegio nella citata Sentenza n. 3759/2020) in conformità alla linea interpretativa tracciata dall'Adunanza Plenaria, si adattano perfettamente – e non potrebbero essere disattesi senza ingiustificata disparità di trattamento – al caso qui in esame, ovvero alla situazione di chi abbia maturato in facoltà italiane, diverse da “Medicina e Chirurgia”, crediti formativi “spendibili” anche in quest'ultima facoltà, secondo i regolamenti didattici dell'Ateneo.

I principi sopra enucleati, naturalmente, valgono anche nella fattispecie oggetto del presente giudizio, nella quale l'Ateneo di Trieste non consente di presentare la domanda per il passaggio agli anni successivi al primo, senza test di ammissione, agli studenti provenienti da tutti i corsi di laurea diversi da Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria. Escludendo, quindi, tutti gli studenti che provengono da ogni altro corso di laurea affine (compreso quello di Infermieristica, cui è iscritta la ricorrente).

Tale limitazione, oltre che illegittima perché contraria alle disposizioni normative ed ai principi richiamati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1/2015, rivela un'ulteriore, evidente, disparità di trattamento tra iscritti al corso di Odontoiatria e Protesi Dentaria ed iscritti ad altri corsi affini al corso di Medicina e Chirurgia (nell'Ateneo di Udine, ad esempio, il corso di laurea in Infermieristica fa parte della facoltà di Medicina e Chirurgia).

Ed, invero, non si comprende sulla base di quale argomento logico-giuridico la possibilità di ammissione, ad anni successivi al primo, senza test d'ammissione, sia stato limitato, dall'Università di Trieste, ai soli iscritti alla facoltà di Odontoiatria e Protesi Dentaria (oltre che agli studenti iscritti al corso di Medicina di altri atenei), senza alcuna possibilità, per studenti iscritti ad altri corsi di laurea affini, di poter aspirare a tale ammissione.

A meno che l'Università di Trieste non abbia inteso applicare l'allegato 2, punto 12, del D.M. 26.4.2018 n. 337, il quale prevedeva, per gli anni successivi al primo, che *“(…) non è richiesto il superamento della prova di ammissione esclusivamente a coloro che sono già iscritti ai medesimi corsi di laurea magistrale a ciclo unico - o che sono già iscritti al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (classe LM/41) oppure al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria (LM/46), per i quali è previsto il superamento della stessa prova di ammissione - in altra sede universitaria italiana ovvero comunitaria ovvero extracomunitaria.” (doc. 8).*

Tale Decreto Ministeriale, infatti - oltre ad essere illegittimo per violazione della L. n. 264/1999, del D.M. 16.3.2007 e dei principi affermati dall'Adunanza Plenaria n. 1/2015 – riguardava le prove d'ammissione per l'anno accademico 2018/2019 ed ha esaurito, quindi, i suoi effetti. Lo stesso decreto, inoltre, è stato superato dal D.M. 24.6.2022, n. 583 (relativo all'anno accademico 2022/2023), il quale, come si dirà meglio nel successivo motivo, non prevede, per l'ammissione agli anni successivi al primo del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, la necessità del previo superamento del test.

Per mero scrupolo, tuttavia, con il presente ricorso si impugna anche il sopra citato allegato 2, punto 12, del D.M. 26.4.2018, n. 337.

**2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ALLEGATO 2, PUNTO 13, D.M. 24.6.2022 N. 583.**

Oltre che contrari alle disposizioni legislative e regolamentari, nonché ai principi affermati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella Sentenza n. 1/2015, gli atti impugnati con il presente ricorso violano l'allegato 2, punto 13, terzo capoverso, del D.M. 24.6.2022, n. 583, citato nel bando impugnato, secondo il quale *“I candidati che intendano essere ammessi ad anni successivi al primo sono tenuti a presentare domanda esclusivamente al momento della pubblicazione di tali avvisi e bandi. **A tal fine, non è richiesto l'avvenuto superamento di alcuna prova preliminare di ammissione.** La presente disposizione si applica a tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale verso i quali i richiedenti abbiano inoltrato domanda di iscrizione ad anni successivi a seguito dei relativi avvisi o bandi pubblici pubblicati dagli atenei.” (doc. 3).*

In conclusione, gli atti assunti dall'Università di Trieste, in questa sede gravati, con i quali è stata esclusa la domanda di ammissione della candidata Braini Lucrezia, per il solo fatto di provenire da un corso di studio diverso da quelli in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria, senza la valutazione del percorso di studi effettuato, sono illegittimi e se ne chiede, pertanto, l'annullamento giurisdizionale.

**3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 16, COMMA 1, PUNTO 1, DEL REGOLAMENTO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA, APPROVATO AL CONSIGLIO DI CORSO N. 3 DD. 16.5.2019 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.**

La limitazione operata dall'Università di Trieste, inoltre, viola lo stesso Regolamento del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia (di seguito, anche solo “Regolamento”) (doc. 9).

L'art. 16 del suddetto Regolamento, infatti, si limita a disporre che *“Le pratiche studenti relative a trasferimenti da altri atenei e passaggi di corso di laurea vengono gestite secondo un apposito bando annuale o istituendo una pratica studente.”*. Aggiungendo che *“I crediti, conseguiti da uno Studente, che si trasferisca al CLMMC, da altro Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia italiano, **o da altro Corso di Laurea italiano,** possono essere, eventualmente, riconosciuti, dopo valutazione della Commissione per la Didattica, che stabilisce anche gli eventuali debiti formativi, e delibera del CCLMMC”*.

Correttamente, pertanto, lo stesso Regolamento approvato dall'Università intimata - in attuazione dei principi affermati dall'Adunanza Plenaria n. 1/2015 (costantemente applicati dalla giurisprudenza successiva) – non prevede alcuna limitazione (fatta salva la disponibilità di posti) nei trasferimenti da altri atenei e passaggi di corso di laurea. In tale Regolamento, infatti, si fa riferimento agli studenti provenienti, oltre che da altro corso di laurea in Medicina e Chirurgia, **da altro Corso di Laurea italiano.**

Pertanto, la limitazione ai soli studenti del corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina e Chirurgia, della possibilità di chiedere l'ammissione agli anni successivi al primo, prescritta dall'art. 1 del bando dd. 2.8.2022 (docc. 1 e 2), oltre che contraria alla normativa ed ai principi richiamati dalla Plenaria n. 1/2015, contrasta anche con le stesse disposizioni del Regolamento del corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell'Università di Trieste. Il quale, come detto, non pone alcuna limitazione

alla tipologia di corso di laurea di provenienza, salva la **disponibilità dei posti** e la **valutazione dell'impegno complessivo di apprendimento**.

Per mero scrupolo, tuttavia, il Regolamento viene impugnato con il presente ricorso, per l'ipotesi in cui lo stesso venisse interpretato nel senso che possono essere ammessi agli anni successivi al primo, senza test di ammissione, i soli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41) (presso altre sedi universitarie) o al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e protesi Dentaria (LM-46) (come illegittimamente previsto nel bando impugnato).

**4. ULTERIORE VIOLAZIONE DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264 E DEL D.M. 16.3.2007. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO.**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA, APPROVATO AL CONSIGLIO DI CORSO N. 3 DD. 16.5.2019 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.**

L'allegato 2, punto 13, ultimo capoverso, del D.M. 24.6.2022 n. 583 – riguardante le procedure per i test di ammissione dell'a.a. 2022/2023 – richiamato all'art. 1 del bando, dispone che *“Non è consentito iscriverne ad anni successivi al primo con la qualifica di ripetente i richiedenti provenienti da altri corsi di laurea, al pari di coloro che si siano regolarmente iscritti al relativo anno di corso a seguito del superamento della prova di ammissione disposta per l'anno accademico in cui hanno partecipato e sui relativi posti disponibili.”* (**doc. 3**).

Tale disposizione, sebbene non del tutto chiara, sembrerebbe introdurre un ostacolo all'ammissione agli anni successivi al primo, per gli studenti che non abbiano superato il numero di CFU e/o di frequenze obbligatorie previsto per il corso di laurea al quale abbiano inoltrato domanda di iscrizione

Ed, invero, come già rilevato in premessa, l'art. 5, comma 1, seconda parte, del bando (**doc. 1 e doc. 2**), in attuazione del suddetto punto 13 (ed ampliandone i contenuti, posto che non fa distinzione tra “ripetente” e “fuori corso”), prevede che *“I candidati sono inseriti nella graduatoria relativa all'anno di corso per il quale risultano aver superato lo sbarramento previsto dal regolamento didattico del corso di laurea in vigore, pubblicato sul sito del Dipartimento.”*.

La disposizione appena citata si comprende appieno leggendo la nota inserita nella graduatoria del 30.9.2022, accanto alla dicitura “non idoneo”.

Si legge, infatti, in tale nota: *“NON IDONEO/A per mancato superamento dello sbarramento (possesso di almeno 36 CFU del piano di studi del 1° anno, con esclusione di ADE e Inglese.)”*.

Lo sbarramento dei 36 CFU, pertanto, viene, a tutti gli effetti, assunto a ulteriore requisito di ammissione accanto a quello della provenienza dai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria. Ed, invero, sebbene chi non è in possesso di tale numero minimo di CFU non venga, formalmente, escluso, ma dichiarato non idoneo, l'effetto è quello di non procedere alla valutazione del percorso formativo dello studente, la cui domanda risulta, pertanto, solo formalmente, ammessa. La disposizione del bando – così come l'allegato 2, punto 13, ultimo capoverso, del D.M. 24.6.2022 n. 583, come sopra interpretato – pertanto, pur non essendo stata evocata nella motivazione della esclusione della candidata Braini, deve essere censurata con il presente ricorso per la sua portata, sostanzialmente, escludente.



Ciò premesso, si rileva, anzitutto, che, come risulta dalla domanda di ammissione dd. 26.8.2022 (**doc. 4**), la studentessa Braini ha superato i seguenti esami:

1. Microbiologia e Biologia Clinica - CFU 1 - Voto 28/30; 2. Patologia Generale – CFU 2 – Voto 26/30; 3. Immunologia – CFU 1 – Voto 26/30; 4. Patologia Clinica – CFU 1 – Voto 24/30; 5. Anatomia Umana – CFU 3 – Voto 26/30; 6. Istologia - CFU 1 – Voto 20/30; 7. Fisiologia – CFU 3 – Voto 18/30; 8. Psicologia Clinica – CFU 1 Voto 20/30; 9. Psicologia Generale – CFU 1 – Voto 18/30; 10. Infermieristica Generale – CFU 3 – Voto 18/30; 11. Antropologia Culturale – CFU 1 – Voto 20/30; 12. Relazione Assistenziale – CFU 2 – 18/30; 13. Laboratorio I – CFU 1 – Voto Approvato; 14. Igiene generale – CFU 1 – Voto 28/30; 15. Sicurezza nei Luoghi di Lavoro – CFU 1 – Voto 18/30; 16. Infermieristica Preventiva – CFU 1 – Voto 23/30; 17. Radioprotezione – CFU 1 – Voto 22/30; 18. Sicurezza nell’Assistenza – CFU 1 – Voto 24/30; 19. Prova di riconoscimento di Base Informatica – CFU 3 – Voto Approvato.

In data 26.9.2022, inoltre, la ricorrente ha superato gli esami di

20. Fisica Applicata – CFU 1 – Voto 22; 21. Biologia Applicata – CFU 1 – Voto 30; 22. Biochimica – CFU 2 – Voto 24; 23. Genetica Medica - CFU 1 – 25,5.

I suddetti quattro esami non sono stati dichiarati nella domanda, perché sostenuti in data di poco successiva alla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa (**doc. 10**).

Il numero di CFU conseguiti dalla studentessa Braini (29 o 34, a seconda che si considerino, o meno, gli ultimi quattro esami sostenuti) è inferiore allo sbarramento di 36 CFU indicato all’art. 5, comma 1, del bando (**docc. 1 e 2**).

In effetti, l’art. 13 (“*Iscrizione agli anni successivi*”) del Regolamento - il cui contenuto è richiamato nella graduatoria (**doc. 7**), in applicazione dell’art. 5 del bando (**docc. 1 e 2**) - stabilisce che, per iscriversi agli anni successivi al primo, nello specifico per essere iscritto al secondo anno, lo studente deve acquisire 36 CFU.

Tale disposizione si riferisce agli studenti già iscritti al corso di laurea in Medicina e Chirurgia e disciplina il passaggio da un anno di corso all’altro.

**La mancata acquisizione dei 36 crediti, per gli studenti già iscritti, tuttavia, non determina alcuna decadenza della qualità di studente, né l'estromissione dal relativo corso di laurea in Medicina e Chirurgia.**

Ed, invero, il sopra citato art. 13 prevede che nel mese di ottobre venga effettuato un primo controllo sui crediti conseguiti, solo al fine di definire lo stato dello studente (in corso – fuori corso). Poi, nel periodo ottobre-novembre, lo studente fuori corso al primo controllo di inizio ottobre, risulterà in stato condizionato e non potrà sostenere gli esami del nuovo anno accademico. Infine, nella sessione straordinaria di febbraio - dispone sempre il citato art. 13 del Regolamento - viene effettuato un nuovo controllo e, se lo studente avrà conseguito i 36 CFU, rientrerà in corso, e ci sarà lo scioglimento definitivo della condizione per l’iscrizione all’Anno successivo, con la possibilità di sostenere gli esami del nuovo Anno Accademico. Se, invece, non avrà superato neppure al secondo controllo i 36 CFU, ma ha ottenuto la regolare attestazione di frequenza, viene iscritto allo stesso anno “fuori corso”, senza obbligo di frequenza. Se non avrà, invece, neppure l’attestato di frequenza, anche se il regolamento non lo dispone espressamente, dovrebbe essere considerato ripetente.

Ciò premesso, non si comprende per quale ragione gli studenti provenienti da altri corsi di laurea affini che chiedano l’iscrizione ad anni successivi al primo, debbano

avere un trattamento deteriore rispetto agli studenti già iscritti al corso di Medicina e Chirurgia di Trieste. Con evidente violazione, oltre che del medesimo art. 13 del Regolamento citato, anche del principio di parità di trattamento tra tutti gli studenti.

In ordine ai CFU minimi per accedere al secondo anno, quale sbarramento al trasferimento di studenti iscritti in altri corsi di laurea, la Giurisprudenza Amministrativa - proprio con riferimento ad una studentessa iscritta al primo anno del corso di laurea in Infermieristica che chiedeva l'iscrizione al secondo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia - ha affermato che *<<Per ciò che attiene, poi, alla valutazione del numero minimo di CFU richiesti ai fini dell'iscrizione a un anno successivo al primo (...) è sufficiente qui richiamare i principi più volte ribaditi in materia da questo Tribunale in casi simili (cfr. Tar Pescara, ordinanza cautelare 16/2019; sentenza 88 del 2019): "...nel caso, come quello di specie, in cui lo studente non è riuscito a ottenere tutti i crediti formativi degli anni precedenti, può essere iscritto come "fuori corso" se ha già ottenuto tutte le frequenze obbligatorie ma deve ancora superare gli esami necessari a completare il percorso formativo, o come "ripetente", se deve anche completare le frequenze obbligatorie; - per anno successivo al primo deve quindi intendersi anche l'iscrizione come "ripetente" o, ove possibile (cioè nel caso in cui non vi siano frequenze obbligatorie residue), come fuori corso, se occorre completare rispettivamente ancora alcuni esami e frequenze o solo alcuni esami del primo anno; e a tal fine i crediti formativi richiesti – per l'iscrizione a un anno successivo a quello d'ingresso come ripetente lo stesso anno o come fuori corso - non possono ovviamente discriminare chi accede dall'esterno rispetto a chi ha superato il test d'ingresso (che come chiarito in giurisprudenza può riguardare solo coloro che provengono dalle scuole superiori e non quelli che provengono da un percorso universitario affine e riconoscibile con qualche esame sul piano dei crediti formativi, cfr. Consiglio di Stato, adunanza plenaria 1 del 2015; Tar Pescara sentenza breve 78 del 2018); - se il superamento di uno o due esami del corso di laurea consente cioè a uno studente già ivi iscritto, a seguito del superamento del test d'ingresso, di mantenere l'iscrizione agli anni successivi (sebbene come ripetente o fuori corso), senza rischiare la radiazione dai corsi per inidoneità; lo stesso diritto non può essere negato a chi, provenendo da altri percorsi universitari affini nazionali o esteri, abbia titolo per il riconoscimento di un numero pari o maggiore di crediti formativi nella stessa Università a cui chiede l'iscrizione (...) in sostanza, se l'Università giudica, a esempio, il superamento di un solo esame nell'anno accademico come sufficiente all'iscrizione, nell'anno successivo, come "ripetente" il primo anno; allo stesso modo deve considerare sufficiente a tal fine il riconoscimento di un numero pari di crediti formativi maturati presso altri percorsi universitari; senza poter discriminare - per le ragioni appena illustrate e ormai pacifiche in giurisprudenza - le due posizioni solo in virtù del superamento del test d'ingresso, tanto più che il rendimento universitario effettivo è senz'altro una prova di idoneità e meritevolezza a seguire i corsi concreta, specifica ed effettiva e quindi di valenza prognostica superiore rispetto all'accertamento delle conoscenze maturate nelle scuole superiori; - sicché i regolamenti di ateneo non possono disporre (e in caso contrario devono essere disapplicati, cfr. Tar Napoli, sentenza 1290 del 2012), né essere interpretati, in modo discriminatorio nel senso testé illustrato;". (TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, Sentenza 20.9.2019, n. 215).*

Il Giudice Amministrativo ha, così concluso: “(...) *nel caso di specie, dal verbale di riesame del 20 novembre 2019, emerge chiaramente **il riconoscimento (sia pur parziale) di due esami del Corso di laurea del primo anno**, sicché le conclusioni cui è giunta poi la commissione - decidendo per la inidoneità all'iscrizione al secondo anno (vuoi come fuori corso vuoi come ripetente il primo, nel senso sopra indicato) - appaiono in diretto contrasto con i principi giurisprudenziali appena richiamati*”.

Si deve notare, inoltre, come, nella fattispecie oggetto del presente giudizio, la domanda di ammissione agli anni successivi al primo scadeva il 26 agosto 2022. Pertanto, la verifica circa il possesso dei 36 CFU, che per gli iscritti all'Università di Trieste avviene all'inizio di ottobre, verrebbe ingiustamente anticipata di circa un mese e mezzo.

Infine, occorre sottolineare che uno stesso esame sostenuto in corsi di laurea diversi (nel caso di specie, Medicina e Chirurgia e Infermieristica) può presentare un numero diverso di CFU. Pertanto, come rilevato dal TAR Abruzzo nella decisione sopra richiamata, se si ritenesse che per essere ammessi al secondo anno occorrerebbe essere in possesso dei CFU minimi del primo anno (nel caso di specie) di Medicina e Chirurgia, si escluderebbe, in radice, ogni possibilità di transito da altre facoltà. Senza considerare la differenza ontologica degli obiettivi formativi dei diversi corsi di studio e del conseguente diverso peso dei CFU in relazione alle varie materie. Pertanto, conclude il Giudice Amministrativo citato, “...la valutazione degli esami e dei crediti deve essere fatta in concreto e non a priori e in astratto”.

L'allegato 2, punto 13, del D.M. 24.6.2022 n. 583 (**doc. 3**), come sopra interpretato, così come l'art. 5, comma 1, del bando dd. 2.8.2022 (**doc. 1 e doc. 2**) che ne dà attuazione e la graduatoria dd. 30.9.2022 (**doc. 7**), pertanto, sono illegittimi.

Quanto al Regolamento (**doc. 9**), invece, lo stesso non pone alcun trattamento differente tra studenti iscritti e studenti che chiedono il trasferimento. Tuttavia, per mero scrupolo, lo stesso Regolamento viene impugnato con il presente ricorso, per l'ipotesi in cui lo stesso venisse interpretato nel senso che, per i soli studenti iscritti ad altri corsi di laurea o ad altri atenei che chiedono l'ammissione ad anni successivi al primo, il numero minimo di CFU (pari a 36) è previsto a pena di non ammissione e/o non idoneità (come illegittimamente previsto nel bando impugnato).

#### **5. SUL PUNTEGGIO CHE AVREBBE OTTENUTO LA STUDENTESSA BRAINI LUCREZIA, NEL CASO DI AMMISSIONE DELLA DOMANDA PRESENTATA.**

Nel caso fosse stata ammessa la domanda della ricorrente - come sarebbe dovuto avvenire in applicazione dei principi ormai pacifici sopra richiamati - la studentessa Braini, sulla base dell'algoritmo  $V + N$ , previsto dall'art. 5 del bando (**docc. 1 e 2**), sarebbe risultata la prima in graduatoria.

Ed, invero, come già rilevato in premessa, “V” è la media dei voti d'esame conseguiti nelle discipline curriculari riconosciute dal piano di studi dell'Ateneo di Trieste. Mentre “N” è il numero di esami sostenuti con esito positivo.

Lo stesso bando, inoltre, prescrive che la graduatoria tiene conto della media ponderata degli esami sostenuti, arrotondata al secondo decimale.

Pur se il bando in proposito non risulta del tutto chiaro, sembra evidente che per media ponderata deve intendersi la media dei voti, ponderata sulla base dei CFU attribuiti alle varie materie d'esami.

Dei 19 esami superati dalla ricorrente – escludendo quelli sostenuti nel mese di settembre 2022 perché successivi alla presentazione della domanda – 11 rientrano nelle discipline curriculari riconosciute dal piano di studi dell'Università di Trieste (appartenendo, peraltro, al medesimo settore scientifico) (**doc. 11**). Precisamente:

1. Microbiologia e Biologia Clinica - CFU 1 - Voto 28/30 (corrispondente a Microbiologia nel II anno del piano di studi di Medicina); 2. Patologia Generale – CFU 2 – Voto 26/30 (corrispondente a Patologia Generale del II anno del piano di studi di Medicina); 3. Immunologia – CFU 1 – Voto 26/30 (corrispondente a Immunologia del II anno del piano di studi di Medicina); 4. Patologia Clinica – CFU 1 – Voto 24/30 (corrispondente a Patologia Clinica del II anno del piano di studi di Medicina); 5. Anatomia Umana – CFU 3 – Voto 26/30 (corrispondente ad Anatomia Umana del II anno del piano di studi di Medicina); 6. Istologia - CFU 1 – Voto 20/30 (corrispondente a Istologia ed embriologia del I anno del piano di studi di Medicina); 7. Fisiologia – CFU 3 – Voto 18/30 (corrispondente a Fisiologia del II anno del piano di studi di Medicina); 8. Psicologia Clinica – CFU 1 Voto 20/30 (corrispondente, come la successiva, a Psichiatria e Psicologia Clinica del IV anno del piano di studi di Medicina); 9. Psicologia Generale – CFU 1 – Voto 18/30; 10. Radioprotezione – CFU 1 – Voto 22/30 (corrispondente a Radioprotezione del paziente nell'esposizione medica del IV anno del piano di studi di Medicina); 11. Prova di Riconoscimento di Base Informatica – CFU 3 – Voto Approvato (corrispondente a Informatica di base del IV anno del piano di studi di Medicina).

Calcolando la media dei voti, ponderata sulla base dei CFU relativi a ciascuna materia, si ottiene la seguente media:  $(28 \times 1) + (26 \times 2) + (26 \times 1) + (24 \times 1) + (26 \times 3) + (20 \times 1) + (18 \times 3) + (20 \times 1) + (18 \times 1) + (22 \times 1)$ . La Prova di Riconoscimento di base Informatica non ha un voto numerico e viene considerata, pertanto, solo nel numero degli esami sostenuti con esito positivo. Sviluppando l'espressione sopra riportata, si ottiene  $28 + 52 + 26 + 24 + 78 + 20 + 54 + 20 + 18 + 22 = 342$  che diviso per la somma dei CFU, pari a 15, dà una media ponderata dei voti di 22,80. Sommando tale media ponderata per il numero d'esami (11) nelle discipline curriculari riconosciute dal piano di studi dell'Università di Trieste, il punteggio che avrebbe conseguito la studentessa Braini, ove la sua domanda fosse stata ammessa, sarebbe stata di 33,80 e la stessa ricorrente si sarebbe classificata al primo posto della graduatoria.

La media, inoltre, si innalzerebbe se si considerassero anche i quattro esami sostenuti poco tempo dopo la presentazione della domanda di ammissione, ovvero, come già più sopra rilevato:

1. Fisica Applicata – CFU 1 – Voto 22 (corrispondente a Fisica medica del I anno del piano di studi di Medicina); 2. Biologia Applicata – CFU 1 – Voto 30 (corrispondente a Biologia Applicata agli studi medici del I anno del piano di studi di Medicina); 3. Biochimica – CFU 2 – Voto 24 (corrispondente Biochimica del I anno del piano di studi di Medicina); 4. Genetica Medica - CFU 1 – 25,5 (corrispondente Genetica medica del I anno del piano di studi del corso di Medicina e Chirurgia dell'Università di Trieste) (cfr. sempre **doc. 11**).

Si deve, inoltre, sottolineare come l'art. 6, paragrafo “*Casi particolari di immatricolazione*”, quinto capoverso, del bando impugnato (**doc. 1 e doc. 2**), prevede che “*Scaduti i termini di iscrizione, gli eventuali posti rimasti vacanti vengono riassegnati in base all'ordine della graduatoria. L'avviso con il numero dei posti viene pubblicato il giorno 14 ottobre 2022.*”.

Sebbene il termine del 14 ottobre sia ormai trascorso, è certo che l'avviso verrà pubblicato a breve e che da esso potranno risultare ulteriori posti da assegnare. Con conseguente maggiori *chances* per la studentessa Braini Lucrezia di potersi immatricolare e, per i controinteressati idonei, eventualmente pretermessi, di mantenere l'ammissione e l'immatricolazione, *medio tempore*, effettuata.

**DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO**  
**IN FORMA SPECIFICA**

L'effetto conformativo dell'annullamento degli atti impugnati comporta, per l'Ateneo intimato, l'obbligo di procedere all'immatricolazione al secondo anno - o, comunque, ad un anno successivo al primo, nel senso chiarito da TAR Abruzzo Sez. I, Pescara, 20.9.2019 n. 215 - del corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno 2022/2023, della studentessa Braini Lucrezia o, in subordine, l'ammissione della domanda presentata in data 26.8.2022 (**doc. 4**), con conseguente riformulazione della graduatoria.

Per mero scrupolo, tuttavia, con il presente ricorso, si formula richiesta di risarcimento dei danni in forma specifica, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del codice del processo amministrativo. Secondo tale disposizione, l'illegittimo e colposo esercizio dell'attività amministrativa giustifica la condanna al risarcimento del danno ingiusto subito, nel caso di specie, dalla studentessa Braini, a causa della esclusione dall'ammissione agli anni successivi al primo del corso di laurea in Medicina e Chirurgia. Come chiarito dalla Giurisprudenza in una fattispecie analoga, il ricorrente è titolare "*di un interesse di natura pretensiva proiettato in via principale all'ammissione al corso, che ben può qualificarsi come risarcimento in forma specifica previsto dall'art. 2058, comma 1, c.c., come richiamato dal citato articolo 30, comma 2, c.p.a., essendo tale forma possibile nella specie dell'ammissione al corso*" (cfr. Consiglio di Stato, Sentenza 9 giugno 2014 n. 2935).

Dai motivi sopra illustrati, emerge chiaramente - oltre all'illegittimità degli atti impugnati e al danno che tale illegittimità sta cagionato alla ricorrente - la colpa inescusabile dell'amministrazione, in relazione alla decisione di limitare la possibilità di ammissione agli anni successivi al primo, del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, ai soli iscritti allo stesso corso di Medicina e Chirurgia (di altri atenei) e agli iscritti ai corsi di Odontoiatria e Protesi Dentaria, escludendo gli studenti iscritti a tutti gli altri corsi di laurea. Ed, invero, tale decisione contrasta con principi normativi e giurisprudenziali ormai scolpiti nella decisione dell'Adunanza Plenaria n. 1/2015 che l'Ateneo non può non conoscere. Considerato anche che, come sopra già rilevato, tali principi sono stati fatti propri dalla giurisprudenza successiva, dallo stesso decreto ministeriale che disciplina, per l'anno 2022/2023, i trasferimenti e i passaggi di corso e, in ultimo, dallo stesso Regolamento approvato dall'Università di Trieste. Si tratta, dunque, di principi fondamentali che regolano la materia in esame, la cui violazione denota mancanza di una sia pur minima diligenza (quando non consapevole intenzione) che non può essere in alcun modo scusata.

**ISTANZA CAUTELARE**

In attesa della decisione nel merito del ricorso, si insta affinché l'Ecc.mo TAR adito sospenda gli effetti dei provvedimenti impugnati, e disponga l'immatricolazione, con riserva e in soprannumero, della studentessa Braini Lucrezia al secondo anno - o, comunque, ad un anno successivo al primo, nel senso chiarito da TAR Abruzzo Sez. I,

Pescara, 20.9.2019 n. 215 - del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia a.a. 2022/2023 dell'Università degli Studi di Trieste.

Quanto all'esistenza del requisito del *fumus boni iuris*, si richiamano le argomentazioni svolte nei motivi di ricorso.

Il *periculum in mora*, invece, risiede nella circostanza per cui sono da poco (3 e 17 ottobre 2022) iniziate le attività didattiche relative al corso di laurea in esame (**doc. 12 e doc. 13**) e, dunque, l'emissione del provvedimento richiesto consentirebbe a parte ricorrente di prendere parte alle suddette attività.

Si consideri che, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento del corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell'Università di Trieste, la frequenza è obbligatoria (art. 10, comma 3) e, per ottenere l'attestazione di frequenza, lo studente deve avere frequentato almeno il 75% delle ore di lezione o seminari. (art. 10, punto 4) (**doc. 9**).

Inoltre, nel bilanciamento degli interessi coinvolti, si consideri che l'ammissione con riserva evita un relevantissimo pregiudizio in capo alla studentessa Braini Lucrezia, senza, di contro, determinare alcuna grave conseguenza, né in capo ai controinteressati (che potrebbero continuare a seguire i corsi e a sostenere i relativi esami), né in capo all'amministrazione universitaria (certamente in grado di "sopportare", dal punto di vista organizzativo, la partecipazione alle attività didattiche da parte della studentessa Braini).

Consentire alla studentessa Braini il trasferimento presso l'Università di Trieste, dunque, garantirebbe il proprio diritto allo studio, dandole la possibilità di partecipare, sin dall'origine, ai diversi corsi; permettendole, così, di sostenerne regolarmente gli esami, senza che da ciò derivi alcun pregiudizio per gli altri interessi coinvolti.

Per mero scrupolo, infine, quanto sulla strumentalità della misura cautelare richiesta, rispetto agli effetti della decisione finale, si richiama il principio, pacificamente affermato in Giurisprudenza, secondo cui l'effetto conformativo della pronuncia di annullamento della graduatoria di cui trattasi, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, deve consistere nell'ammissione del ricorrente in soprannumero al Corso di laurea prescelto (tra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 29 settembre 2017, n. 4193).

**ISTANZA DI ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI**  
**MONOCRATICI EX ART. 56 CPA.**

Come già più sopra rilevato, le lezioni per il corso di laurea di Medicina e Chirurgia nell'Ateneo di Trieste sono iniziate nei giorni 3 e 17 ottobre 2022 (**doc. 11 e doc. 12**).

Considerato i carichi dei ruoli (anche delle udienze cautelari) di codesto Ecc.mo TAR, la decisione Collegiale sull'istanza cautelare richiesta potrebbe intervenire quando, potenzialmente, è già trascorso un lasso di tempo tale da non consentire l'attestazione della frequenza minima (75%). Tale circostanza, non solo potrebbe, in via di fatto, compromettere un'adeguata preparazione della studentessa Braini nelle relative materie di esame, ma, in diritto, potrebbe impedire la possibilità stessa di sostenere tali esami, considerato, come sopra già rilevato, l'obbligatorietà della frequenza alle attività didattiche sancita dall'art. 10 del sopra citato Regolamento.

Appare necessario, pertanto, anticipare, rispetto all'Udienza Collegiale in Camera di Consiglio, gli effetti della richiesta, in via cautelare, dell'immatricolazione in soprannumero della studentessa Braini Lucrezia. Considerato anche che tale anticipazione, nel garantire in modo pieno il diritto allo studio della ricorrente, non pregiudica, per le ragioni anzidette, né la posizione dei controinteressati, né quella dell'amministrazione universitaria.

**ISTANZA EX ART. 52, COMMA, 2 E 41, COMMA 4, C.P.A.**

Il presente ricorso viene notificato alle amministrazioni intimare, mediante invio ai rispettivi indirizzi di pec. Lo stesso ricorso viene, altresì, notificato all'unica controinteressata (Betarice Fabris), della quale si è riusciti a individuare la residenza.

Considerato il numero elevato di tutti i controinteressati e considerata, soprattutto, la circostanza per cui tali controinteressati vengono individuati, nella graduatoria di merito (**doc. 7**), con riferimento esclusivo al nome e cognome – manca, infatti, qualsiasi altro dato anagrafico: residenza, domicilio, abitazione, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale ecc. - la notificazione del ricorso nei modi ordinari risulta impossibile o, comunque, estremamente difficoltosa. E ciò, come detto, tanto per il numero delle persone da chiamare in giudizio, quanto, soprattutto, per l'impossibilità di identificare tali persone.

Pertanto, nel caso in cui l'Ecc.mo Collegio adito ritenesse necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo nei modi di cui all'Ordinanza di codesto Ecc.mo TAR per il Lazio dd. 27.10.2014, n. 5243, ovvero mediante pubblici proclami con modalità telematiche, previo accoglimento dell'istanza cautelare proposta.

**PQM**

il sottoscritto patrocinio della ricorrente Lucrezia Braini, come in epigrafe legittimato, chiede che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, in accoglimento del presente ricorso, voglia:

**IN VIA CAUTELARE:** mediante l'adozione di provvedimenti cautelari monocratici ex art. 56 CPA (anche *inaudita altera parte*) e, successivamente, con Ordinanza Collegiale ex art. 55 CPA, disporre la sospensione degli atti impugnati e adottare ogni altra misura cautelare idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso. In particolare, disporre l'immatricolazione con riserva (in soprannumero) della ricorrente al secondo anno - o, comunque, ad un anno successivo al primo, nel senso chiarito da TAR Abruzzo Sez. I, Pescara, 20.9.2019 n. 215 - del corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Trieste per l'anno accademico 2022/2023; o, in via di estremo subordine, disporre l'ammissione della domanda presentata dalla ricorrente Braini Lucrezia in data 26 agosto 2022 (**doc. 4**), con conseguente sua valutazione e riformulazione della graduatoria impugnata, da parte dell'Università di Trieste;

**NEL MERITO:**

1) annullare in parte qua gli atti impugnati con il presente ricorso giurisdizionale, solo per quanto di interesse di parte ricorrente; per l'effetto, consentendo l'immatricolazione (anche, eventualmente, in soprannumero) della ricorrente al secondo anno - o, comunque, ad un anno successivo al primo, nel senso chiarito da TAR Abruzzo Sez. I, Pescara, 20.9.2019 n. 215 - del corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Trieste per l'anno accademico 2022/2023; o, in via di estremo subordine, consentendo l'ammissione della domanda presentata dalla ricorrente Braini Lucrezia in data 26 agosto 2022 (**doc. 4**), con conseguente sua valutazione e riformulazione della graduatoria impugnata, da parte dell'Università di Trieste;

2) condannare, ex art. 30, comma 2, c.p.a., l'Università degli Studi di Trieste, a disporre l'immatricolazione (anche, eventualmente, in soprannumero) della ricorrente

## **Avv. Francesco Ciliberti**

Patrocinante in Cassazione  
e presso le altre Giurisdizioni Superiori  
Via Dante n. 16 – 33100 Udine  
Tel. 0432/299924 – e.mail ciliberti@dantesediciavvocati.it

al secondo anno - o, comunque, ad un anno successivo al primo nel senso chiarito da TAR Abruzzo Sez. I, Pescara, 20.9.2019 n. 215 - del corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Trieste per l'anno accademico 2022/2023; o, in via di estremo subordine, condannare l'Università degli Studi di Trieste ad ammettere la domanda presentata dalla ricorrente Braini Lucrezia in data 26 agosto 2022 (**doc. 4**), con conseguente sua valutazione e riformulazione della graduatoria impugnata, da parte dell'Università di Trieste;

**IN VIA ISTRUTTORIA**: si producono gli atti e i documenti di narrativa.

Si dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al n. di fax: 0432 503015 o al seguente indirizzo PEC: francesco.ciliberti@avvocatiudine.it

Si dichiara che il contributo dovuto per la presente controversia è di € 650,00.

Con osservanza

Udine, 21 ottobre 2022

Avv. Francesco Ciliberti

### **ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – SEZIONE TERZA**

#### **ROMA**

#### **RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI**

#### **NEL RICORSO GIURISDIZIONALE N. 12301/2022**

per **BRAINI LUCREZIA** (c.f. BRNLRZ02R43E098G), nata a Gorizia il 3.10.2002, residente in via Terza Armata n. 5/G, 34170 Gorizia, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti redatta su foglio separato ed unita materialmente e telematicamente al presente ricorso, dall'Avv. Francesco Ciliberti (c.f. CLBFNC68T20F158I), del Foro di Udine, con elezione di domicilio, ai fini del presente procedimento, presso l'indirizzo PEC francesco.ciliberti@avvocatiudine.it e, in subordine, domicilio fisico presso la Segreteria Generale dell'Ecc.mo TAR per il Lazio sede di Roma, Via Flaminia n. 189, 00196 Roma;

#### **CONTRO**

**1. MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** (c.f. 96446770586), con sede in Roma, via Michele Carcani, n. 61, in persona del Ministro in carica *pro tempore*, legale rappresentante, domiciliato, *ex lege*, presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, in Via dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma (pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), costituito con l'Avvocato dello Stato Alessandro Jacoangeli;

**2. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE** (p. iva 00211830328 – c.f. 80013890324), con sede in Piazzale Europa 1, 34127 Trieste, in persona del suo Rettore in carica *pro tempore* legale rappresentante (pec ateneo@pec.units.it), costituito con l'Avvocato dello Stato Alessandro Jacoangeli;

#### **E NEI CONFRONTI DI**

**3. BEATRICE FABRIS**, via E. F. Di Savoia Duca d'Aosta 12/15 – 33052 Cervignano del Friuli (UD);

#### **PER L'ANNULLAMENTO**

#### **QUANTO AL RICORSO INTRODUTTIVO**

a) del Bando di Ammissione ad anni successivi al primo del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia – anno accademico 2022/2023 – dd. 2 agosto 2022



(doc. 1), dell'Università degli Studi di Trieste, Settore Servizi agli Studenti e alla Didattica, ufficio Ammissioni - rettificato in data 23 settembre 2022 (doc. 2):

- nella parte in cui (art. 1, ultimo comma), disponendo che *“Possono presentare domanda, senza sostenere la prova di ammissione nazionale per l'a.a. 2022/2023:*

*a) studenti iscritti presso altre sedi universitarie italiane al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41) o al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e protesi Dentaria (LM-46)*

*b) studenti iscritti presso atenei esteri a corsi di studio in Medicina e chirurgia o in Odontoiatria e protesi dentaria*

*c) studenti iscritti presso questo Ateneo al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46)*

*d) studenti che hanno chiuso la precedente carriera per rinuncia o decadenza e che erano iscritti al corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia (LM-41) o al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46)*

*e) laureati al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) presso atenei italiani*

*f) laureati al corso di studio in Odontoiatria e protesi dentaria presso atenei esteri*

*g) laureati al corso di studio in Medicina e chirurgia presso atenei esteri (Riconoscimento titoli esteri), esclude gli studenti iscritti a tutti i corsi di laurea diversi da Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria;* - nella parte in cui (art. 5, comma 1, secondo periodo) dispone che *“I candidati sono inseriti nella graduatoria relativa all'anno di corso per il quale risultano aver superato lo sbarramento previsto dal regolamento didattico del corso di laurea in vigore, pubblicato sul sito del Dipartimento”;*

**b)** degli atti di approvazione del bando di cui al punto precedente, non conosciuti dalla ricorrente;

**c)** della Graduatoria di ammissione agli anni successivi al primo del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia – A.A. 2022/2023, dd. 30 settembre 2022, dell'Università degli Studi di Trieste, con la quale la studentessa Braini Lucrezia viene esclusa *“(…) PERCHE' PROVENIENTE DA CORSI DI STUDIO DIVERSI DA MEDICINA E CHIRURGIA O ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA”* (doc. 7); nonché nella parte in cui si chiarisce che il mancato superamento dello sbarramento (possesto di almeno 36 CFU del piano di studi del 1° anno, con esclusione di ADE e inglese), determina il giudizio di inidoneità ad essere iscritto agli anni successivi al primo;

**d)** degli atti di approvazione della suddetta graduatoria, da parte - secondo quanto indicato all'art. 5 del bando - della Commissione didattica nominata dal Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche, chirurgiche e della salute, non conosciuti dalla ricorrente;

**e)** di tutti i verbali delle operazioni della Commissione didattica di cui al punto precedente, non conosciuti dalla ricorrente;

**f)** dell'allegato 2, punto 13, ultimo capoverso, del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca dd. 24.6.2022 n. 583, il quale dispone che *“Non è consentito iscrivere ad anni successivi al primo con la qualifica di ripetente i richiedenti provenienti da altri corsi di laurea, al pari di coloro che si siano regolarmente iscritti al relativo anno di corso a seguito del superamento della prova di ammissione disposta per l'anno accademico in cui hanno partecipato e sui relativi posti disponibili.”*, ove

interpretato quale ostacolo all'ammissione agli anni successivi al primo, per gli studenti che non abbiano conseguito il relativo numero minimo di CFU e/o di frequenze obbligatorie previsto per il corso di laurea al quale abbiano inoltrato domanda d'iscrizione (doc. 3);

g) dell'allegato 2, punto 12, del Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 26.4.2018 n. 337 (doc. 8);

h) del Regolamento del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia, approvato al Consiglio di Corso n. 3 dd. 16.5.2019 e successive modifiche e integrazioni (doc. 9), nell'ipotesi in cui lo stesso venisse interpretato nel senso che possono essere ammessi agli anni successivi al primo, senza test di ammissione, i soli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41) (presso altre sedi universitarie) o al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e protesi Dentaria (LM-46) (come illegittimamente previsto nel bando impugnato); nonché, nell'ipotesi in cui lo stesso venisse interpretato nel senso che per i soli studenti iscritti presso altri atenei e ad altri corsi di laurea che chiedono l'ammissione ad anni successivi al primo, il numero minimo di CFU (pari a 36) sia previsto a pena di non ammissione e/o non idoneità (come illegittimamente previsto nel bando impugnato).

i) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ai precedenti, anche non conosciuto dalla ricorrente;

**NONCHE' PER L'ANNULLAMENTO**  
**PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA**  
**E ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE**  
**QUANTO AL PRESENTE RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI**

l) del Decreto adottato dal Rettore dell'Università degli Studi di Trieste prot. 9914 del 23 gennaio 2024, Rep. Decreti del Rettore n. 84/2024, avente ad oggetto: "*Revoca dell'immatricolazione della studentessa Lucrezia Braini (ME0302453) al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia.*" (doc. 29);

m) della nota a firma del Rettore dell'Università di Trieste dd. 29 gennaio 2024, avente ad oggetto: <<*Braini Lucrezia / Ministero dell'Università e della Ricerca / Università di Trieste. Ricorso TAR Lazio, Roma, n. 12301/2022.*

*Decreto rettorale dd. 23.1.2024, prot. n. 9914 – Rep. Decreti del Rettore n. 84/2024, avente ad oggetto: "Revoca dell'immatricolazione della studentessa Lucrezia Braini (ME0302453) al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia".*

*Riscontro e diffida a provvedere alla immediata immatricolazione a titolo definitivo della studentessa Lucrezia Braini.>> (doc. 31).*

**SINTETICA RICOSTRUZIONE DELLA VICENDA PROCESSUALE**  
**SUCCESSIVA ALLA PROPOSIZIONE DEL RICORSO INTRODUTTIVO.**

1. Con il ricorso introduttivo dd. 21 ottobre 2022 - del quale si richiama, in questa sede, l'esposizione in fatto, in attuazione del principio di sinteticità - i ricorrenti impugnavano gli atti indicati in epigrafe, formulando cinque motivi di diritto, oltre alla domanda di risarcimento del danno in forma specifica e istanza cautelare collegiale, previa adozione di provvedimenti cautelari monocratici. In sintesi, con il suddetto ricorso si censuravano gli atti indicati in epigrafe, in quanto impedivano la possibilità di trasferimento, ad anni successivi al primo del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia dell'Università di Trieste (a.a. 2022/2023), agli studenti, quali la ricorrente, iscritti, presso altre sedi universitarie italiane, a corsi di laurea diversi da quelli in Medicina e Chirurgia (LM-41) o in Odontoiatria e protesi Dentaria (LM-46).

Ciò, in evidente violazione dei principi affermati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (Sentenza n. 1/2015).

2. Con Decreto n. 6714/2022, dd. 26 ottobre 2022, l'Ill.mo Sig. Presidente della Sezione Terza dell'intestato Tribunale Amministrativo per il Lazio, accoglieva la suddetta istanza cautelare, consentendo, dunque, l'immatricolazione con riserva della ricorrente e la frequenza delle lezioni della stessa; fissando, per la trattazione collegiale, la Camera di Consiglio del 23 novembre 2022.

3. In effetti, come risulta dall'estratto del libretto elettronico della studentessa Braini, alla stessa ricorrente è stato consentito, in data 3 novembre 2022, di iscriversi al secondo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell'Università di Trieste (iscrizione, peraltro, senza riserva) (**doc. 14**) ed è stata data la possibilità di frequentare le lezioni. La stessa ha, inoltre, provveduto, in data 4.11.2022, al pagamento della prima rata (di € 250,00) della tassa d'iscrizione al secondo anno (**doc. 15**).

4. In data 3 novembre 2022, inoltre, si costituiva in giudizio, per entrambe le amministrazioni intimata, l'Avvocatura dello Stato.

5. All'esito dell'Udienza del 23 novembre 2022, codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo, con Ordinanza Collegiale dd. 25 novembre 2022 n. 7234, confermava l'accoglimento dell'istanza cautelare proposta dalla ricorrente, con la seguente motivazione:

- *“ad un sommario esame proprio della presente fase, il ricorso appare assistito dal necessario fumus di fondatezza in quanto la mancata ammissione di parte ricorrente al secondo anno del corso di laurea in questione risulta essere stata disposta in ragione della provenienza da corsi di studio diversi da medicina e chirurgia o odontoiatria e protesi dentaria (...)”;*

- *tale limitazione “appare illegittima, alla luce dei principi di diritto affermati ratione materiae dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., ex multis, Cons. Stato, Ad. plen., sent. n. 1 del 28 gennaio 2015; T.A.R. Lazio, sez. III, sent. n. 3759 del 3 aprile 2020) (...)”;*

- *“la domanda cautelare risulta assistita da un interesse concreto e attuale, da apprezzarsi su base meramente prognostica, giusta la previsione di cui all'art. 13, rubricato “Iscrizione agli anni successivi”, del Regolamento di Ateneo relativo al “Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia”, nella parte in cui disciplina lo status di studente “ripetente” o “fuori corso” (...).*

*L'istanza cautelare, dunque, veniva accolta: “(...) ai soli fini del riesame, da parte dell'Università degli Studi di Trieste, della domanda di ammissione ad anni successivi al primo presentata dalla parte ricorrente, per le verifiche di competenza sugli esami e i crediti formativi da riconoscere e, quindi, del calcolo del punteggio secondo le formule indicate dall'art. 5 del bando;*

*Codesto Ecc.mo Collegio, inoltre, disponeva che la domanda della ricorrente venisse esaminata dall'Ateneo resistente entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione, a cura dell'interessata, dell'Ordinanza Cautelare e prescriveva che “nelle more dell'esame della domanda di parte ricorrente, alla stessa deve essere garantita la frequenza ai corsi, così come disposto dal decreto n. 6714 del 27 ottobre 2022, adottato in sede cautelare dal Presidente della Sezione.”.*

6. La notificazione dell'Ordinanza Cautelare è stata eseguita in data 25 novembre 2022 (**doc. 16** e **doc. 17**). Sempre in data 25 novembre 2022, il sottoscritto legale chiedeva

all'Università di Trieste di dare esecuzione a quanto disposto con la predetta Ordinanza Cautelare (**doc. 18**).

**7.** Con nota dd. 23 dicembre 2022 (**doc. 19**), inviata a mezzo PEC al sottoscritto legale, nella giornata di Venerdì 23 dicembre 2022, alle ore 13.51 (**doc. 20**), l'Università resistente comunicava che, nella riunione dd. 19.12.2022, la Commissione istituita dal Consiglio di corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia aveva deliberato che *“La candidata non raggiunge il minimo di 36 cfu riconosciuti e non supera quindi lo sbarramento previsto dal regolamento didattico del corso di laurea per poter concorrere a uno dei posti disponibili per il secondo anno di corso.*

*In mancanza del raggiungimento del requisito di cui sopra, la Commissione non accoglie la domanda della candidata Lucrezia Braini e non rileva la necessità di valutare eventuali esami riconoscibili per il secondo anno.”* (**doc. 19**);

**8.** Con nota dd. 26 dicembre 2022 (**doc. 21**), la studentessa Braini, per il tramite del sottoscritto legale, riscontrava il suddetto Verbale, evidenziando l'erronea esecuzione dell'Ordinanza Cautelare. In particolare, si rilevava la mancata applicazione dell'art. 13 del Regolamento di Ateneo (doc. 9 allegato al ricorso introduttivo, citato nella stessa Ordinanza Cautelare) secondo il quale, il mancato raggiungimento del numero minimo di crediti formativi per l'iscrizione al secondo anno (pari a 36), comportava, non già l'esclusione dal corso di laurea (come illegittimamente previsto dall'impugnato art. 5, comma 1, del bando per i soli studenti provenienti da altri Atenei), bensì l'iscrizione come fuori corso (o ripetente) dello studente.

Con la medesima nota, quindi, si diffidava l'Università di Trieste:

1) a procedere con il ritiro del provvedimento di asserita esecuzione dell'Ordinanza Cautelare;

2) a procedere, senza indugio e, comunque, prima della ripresa delle lezioni prevista per il 9 gennaio 2023, al riesame della domanda di ammissione ad anni successivi al primo presentata dalla studentessa Lucrezia Braini, procedendo, così come disposto da codesto Ecc.mo TAR per il Lazio, alle verifiche sugli esami e sui crediti formativi da riconoscere e, dunque, al calcolo del punteggio secondo le formule indicate dall'art. 5, commi 5 e 6, del bando.

**10.** Con messaggio proveniente dall'indirizzo pec “ateneo@pec.units.it” dd. 4 gennaio 2023, a firma di Claudia Zigante, l'Università di Trieste comunicava che *“si sta riesaminando la questione alla luce delle osservazioni da ultimo formulate. Si specifica, inoltre, che l'iscrizione della studentessa Braini Lucrezia non è stata revocata.”* (**doc. 22 e doc. 23**).

**11.** Trascorrevano **più di otto mesi** dall'invio della suddetta pec del 4 gennaio 2023 (cui devono sommarsi i 40 giorni trascorsi dalla notifica dell'Ordinanza Cautelare), prima che, con Verbale dd. 18 agosto 2023, prot. n. 3738 (**doc. 24**), notificato in data 14 settembre 2023 (**doc. 25**), l'Università di Trieste, aderendo alle osservazioni presentate dal sottoscritto legale, provvedesse a dare esecuzione all'Ordinanza adottata da codesto Ecc.mo TAR per il Lazio.

In totale, quindi, trascorrevano quasi 10 mesi – **in luogo dei 30 giorni assegnati da codesto Ecc.mo TAR** - tra la notifica dell'Ordinanza Cautelare (25 novembre 2022) e la comunicazione alla studentessa Braini (14 settembre 2023), dell'esito dell'esame della domanda.

**12.** Con il suddetto Verbale si procedeva, finalmente, alla verifica degli esami e al riconoscimento dei relativi crediti formativi, attribuendo alla ricorrente 21 punti e il 14° posto nella graduatoria di merito per l'ammissione al secondo anno di corso.

Si deve, sin d'ora, rilevare come, nel suddetto Verbale (**docc. 24 e 25**), non si facesse alcun cenno alla revoca dell'immatricolazione che è stata poi adottata 5 mesi dopo.

**13.** Nel corso dei **10 mesi** complessivi trascorsi dalla notifica dell'Ordinanza Cautelare in data 25 novembre 2022, la studentessa Braini sosteneva e superava i seguenti esami: Biochimica, in data 24.7.2023; Chimica e Propedeutica Biochimica, in data 9.6.2023; Fisica e Statistica Medica, in data 17.2.2023; Inglese, in data 6.6.2023; Medicina basata sull'evidenza, in data 16.6.2023; Scienze Umane, in data 6.7.2023; Tirocinio 1 anno, in data 30.9.2023 (**doc. 26**).

In data 30 marzo 2023, inoltre, pagava la seconda rata d'iscrizione al secondo anno, pari a € 1.435,50 e, in data 30 maggio 2023, la terza rata, pari ad € 1.055,50 (**doc. 15**);

**15.** In data 5 ottobre 2023, inoltre, **dopo la notifica del Verbale con il quale si è proceduto alla verifica sui crediti**, l'Università di Trieste consentiva alla studentessa Braini di iscriversi al terzo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia (**doc. 14**), dietro pagamento della prima rata delle relative tasse universitarie pari a € 590,00 (**doc. 15**).

**16.** Ancora in data 8 novembre 2023, la studentessa Braini prenotava l'esame di Biologia e Genetica - che, poi, sosteneva in data 24 gennaio 2024 alle ore 11.00 (un giorno dopo la revoca impugnata) (**doc. 27**) – e, in data 23 gennaio 2024 (il giorno della revoca, ma prima della relativa comunicazione alla ricorrente), prenotava l'esame di Istologia ed Embriologia che avrebbe dovuto sostenere il prossimo 19 febbraio 2024 (**doc. 28**). Esame, quest'ultimo, con il quale avrebbe concluso, entro i tempi previsti dall'ordinamento didattico, il primo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia (8 esami e 60 CFU).

**17.** Essendo trascorsi 10 mesi dalla notifica dell'Ordinanza Cautelare e non avendo fatto, l'Università di Trieste, alcun riferimento alla revoca dell'immatricolazione - consentendo, anzi, anche dopo l'adozione del Verbale dd. 18.8.2023 (notificato in data 14.9.2023), la possibilità: di accedere al libretto elettronico; di prenotare le lezioni; di sostenere i relativi esami; di iscriversi al terzo anno (pagando la relativa tassa) - Lucrezia Braini confidava, ragionevolmente, nel fatto che si fossero resi vacanti altri posti, oltre i due indicati nel bando e che, così come previsto nello stesso bando (pag. 4 – **doc. 2**), fosse stata immatricolata a titolo definitivo. Anche perché in nessun documento dell'Università di Trieste risultava che l'immatricolazione fosse stata disposta con riserva.

**18.** Purtroppo, però, trascorsi, ingiustificatamente, ulteriori 5 mesi dalla data del Verbale sopra menzionato, con decreto rettorale dd. 23 gennaio 2024 (**doc. 29** - atto impugnato), l'Università di Trieste ha decretato la revoca dell'immatricolazione della studentessa Braini.

La revoca è stata così motivata: considerato che *“all'esito di tale valutazione e in applicazione delle formule stabilite dall'articolo 5 del bando emanato con il decreto rettorale 2 agosto 2022, rep. n. 641, la candidata Lucrezia Braini ha ottenuto un punteggio pari a punti 21, con conseguente collocamento al quattordicesimo posto della graduatoria di merito; Considerato che, alla luce del numero di posti resi disponibili dal predetto bando, tale posizione non è utile ai fini dell'ammissione ad*

*anni successivi al primo al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia;*, si decreta “*di revocare (...) a decorrere dalla notificazione di questo provvedimento, l’immatricolazione di Lucrezia Braini (matricola ME0302453) al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia;*” (**doc. 29**).

Il suddetto provvedimento di revoca è stato inviato, esclusivamente, all’indirizzo di PEC del sottoscritto legale e, immediatamente dopo, la studentessa Braini doveva verificare che non le era più consentito accedere al proprio libretto elettronico.

**19.** Con nota dd. 25 gennaio 2024 (**doc. 30**), quindi, il sottoscritto patrocinio chiedeva all’Università di Trieste di ritirare il provvedimento di revoca e di procedere con l’immatricolazione, in via definitiva, della studentessa Braini, per le ragioni che si esporranno nei seguenti motivi aggiunti.

**20.** Con nota rettorale dd. 29 gennaio 2024 (senza numero), tuttavia, l’Università di Trieste ribadiva la correttezza della revoca dell’immatricolazione (**doc. 31** – atto impugnato).

**21.** Infine, con comunicazione dd. 30 gennaio 2024, il sottoscritto legale replicava alla argomentazioni di cui alla nota richiamata al punto precedente (**doc. 32**).

\*

Il decreto di revoca assunto dal Rettore dell’Università di Udine in data 23 gennaio 2024 (**doc. 29**) e la successiva nota dd. 29 gennaio 2024 (**doc. 31**), così come gli altri provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo, sono illegittimi e se ne chiede, pertanto, l’annullamento giurisdizionale, anche per i seguenti motivi di

### **DIRITTO**

#### **1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 6 DEL BANDO “CASI PARTICOLARI DI IMMATRICOLAZIONE” (DOC. 1 E DOC. 2).**

#### **VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7 E 8 I. 7.8.1990 N. 241, PER OMESSA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI REVOCA. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE.**

**1.1** - L’art. 6 del bando, nella rubrica “Casi particolari di immatricolazione”, a pag. 4, penultimo capoverso, stabilisce che “*Scaduti i termini di iscrizione, gli eventuali posti rimasti vacanti vengono riassegnati in base all’ordine della graduatoria. L’avviso con il numero dei posti viene pubblicato il giorno 14 ottobre 2022*” (**doc. 2**).

L’Università di Trieste non ha mai provveduto a pubblicare il dato dei posti vacanti. E’, tuttavia, certo che, al terzo anno del Corso di laurea in Medicina e Chirurgia, al momento della revoca disposta dallo stesso Ateneo, risultassero coperti 178 posti (compreso quello occupato, sino alla revoca, della studentessa Braini) su 180 previsti dall’ordinamento del corso.

Per ogni anno di corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università di Trieste, infatti, sono previsti 180 posti (tale numero è stato confermato anche nel recente bando per l’ammissione al Corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università di Trieste per l’anno 2023/2024 – **doc. 33**). Lo stesso numero è indicato a pagina 1, secondo capoverso, del documento di “*Descrizione del corso*” di Medicina e Chirurgia sempre dell’Università di Trieste (**doc. 34**).

Ebbene, come si evince dall’elenco degli iscritti al terzo anno, elaborato dall’Ateneo resistente al fine di accertare il possesso del certificato di frequenza al corso sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, gli iscritti al terzo anno risultano 178 (compresa la studentessa Braini che è la numero 23 – **doc. 34**).

Ne consegue che l'Università di Trieste, in presenza di tre posti vacanti al terzo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, illegittimamente ha disposto la revoca dell'immatricolazione della ricorrente.

Sotto tale profilo, non assume alcun rilievo il fatto che nel Verbale dd. 19 agosto 2023 (**doc. 24**), la studentessa Braini risultasse collocata al 14° posto, ovvero oltre i due posti inizialmente previsti nel bando dd. 23.9.2022 (doc. 2 all. ricorso introduttivo). Ed, invero, la vacanza di tre posti dimostra che gli studenti che la precedevano in graduatoria, oltre i primi due, o non hanno chiesto di essere iscritti al corso di laurea in Medicina e Chirurgia (avendo, con ogni probabilità, intrapreso altri percorsi universitari) o sono stati già immatricolati. In entrambi i casi, resta la disponibilità di ulteriori tre posti, uno dei quali utile a consentire l'immatricolazione dell'odierna ricorrente.

**1.2** – Il decreto rettorale di revoca impugnato, inoltre, risulta adottato senza preventivo avvio di comunicazione del procedimento ex art. 7 e 8 L. n. 241/1990. Tale non potendosi considerare il Verbale dd. 14.8.2023 (**doc. 24**), nel quale, come detto in premessa, non si faceva alcun riferimento ad una possibile revoca. Né si può sostenere che, siccome i posti disponibili nel bando erano 2, la revoca era un effetto scontato della posizione in graduatoria della studentessa Braini. Ed, invero, come sopra già argomentato, la graduatoria, di per sé, nulla poteva dire, neppure implicitamente, in ordine alla possibilità di confermare l'immatricolazione.

Il fatto, poi, che, anche dopo l'inserimento al 14° posto della graduatoria, alla studentessa Braini, in data 5 ottobre 2023, sia stata data la possibilità: di iscriversi al terzo anno, pagando la prima rata delle tasse d'iscrizione; di frequentare le lezioni; di prenotare gli ultimi due esami del piano di studi (in data 8.11.2023 e in data 23.1.2024); di sostenerne uno (in data 24.1.2024); non poteva che allontanare l'ipotesi, peraltro mai ventilata, di una revoca. E' di tutta evidenza, dunque, che una comunicazione di avvio del procedimento si sarebbe rivelata molto utile, al fine, quantomeno, di segnalare all'Università la necessità di verificare l'esistenza di posti vacanti. Evitando, altresì, che la stessa Università cadesse in un macroscopico difetto d'istruttoria, conseguente alla suddetta mancata verifica.

**2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 2-BIS, D.L. 30 GIUGNO 2005 N. 115 (CONVERTITO IN L. N. 168/2005). VIOLAZIONE, IN OGNI CASO, DELLA SITUAZIONE DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO INGENERATO NELLA RICORRENTE IN ORDINE AL CONSOLIDAMENTO DELLA SUA SITUAZIONE DI STUDENTE IMMATRICOLATA A TITOLO DEFINITIVO.**

**2.1** - Come già rilevato in premessa, la commissione istituita dal consiglio di corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Trieste, con decisione assunta in data 19.12.2022 (**doc. 20**), notificata Venerdì 23.12.2022 (**doc. 21**), aveva accertato che la studentessa Braini non raggiunge il minimo di 36 CFU e aveva, dunque, in un primo tempo, ritenuto di non accogliere la domanda di immatricolazione ad anni successivi al primo. Così ritenendo, a torto, di avere adempiuto all'obbligo scaturente dell'Ordinanza cautelare del TAR per il Lazio, Sez. III, n. 7234/2022.

Il sottoscritto legale, con atto di riscontro e diffida a provvedere dd. 26.12.2022 (**doc. 21**), evidenziava che la decisione di cui al suddetto Verbale dd. 19.12.2022 era frutto di una colpevole violazione degli obblighi conformativi nascenti, chiaramente,

dall'Ordinanza Cautelare n. 7234/2022, adottata dalla Sezione III, del TAR per il Lazio (in estrema sintesi, perché l'Ateneo resistente aveva, illegittimamente, fatto applicazione dell'art. 5, comma 1, seconda parte, del bando, e dell'effetto "escludente" che da esso derivava);

Con il suddetto atto di riscontro dd. 26.12.2022, il sottoscritto legale diffidava l'Università di Trieste a procedere con il ritiro del provvedimento di asserita esecuzione dell'Ordinanza Cautelare indicata in oggetto e a disporre, senza indugio - e, comunque, prima della ripresa delle lezioni prevista per il successivo 9 gennaio 2023 - il riesame della domanda di ammissione ad anni successivi al primo presentata dalla studentessa Lucrezia Braini.

Come illustrato in premessa, con messaggio proveniente dall'indirizzo pec "ateneo@pec.units.it" dd. 4.1.2023, a firma di Claudia Zigante (**doc. 22**), l'Università di Trieste comunicava che si stava riesaminando la questione alla luce delle osservazioni presentate del sottoscritto legale.

Nella medesima nota, inoltre, si precisava che l'iscrizione della studentessa Braini Lucrezia non era stata revocata.

Ed, in effetti, come già più sopra rilevato, la studentessa Braini provvedeva al pagamento delle relative tasse universitarie (**doc. 15**) e aveva accesso al libretto elettronico, al fine di poter prenotare la frequenza alle lezioni e sostenere i relativi esami.

Da tale comunicazione sono trascorsi, senza alcuna plausibile ragione, ben otto mesi e mezzo (cui devono sommarsi i 40 giorni trascorsi dalla comunicazione dell'Ordinanza Cautelare), prima che, con Verbale dd. 18.8.2023 (**doc. 24**), comunicato in data 14.9.2023 (**doc. 25**), l'Università di Trieste provvedesse a dare esecuzione all'Ordinanza Cautelare assunta dal TAR per il Lazio.

In totale, dal giorno della notifica dell'Ordinanza Cautelare - avvenuta in data 25 novembre 2022 (**doc. 16** e **doc. 17**) - sono trascorsi quasi 10 mesi (per l'esattezza, **9 mesi e 20 giorni**), prima che l'Università resistente procedesse alla verifica dei crediti formativi da riconoscere (**doc. 24**).

In tale lungo lasso di tempo, naturalmente, come già in premessa rilevato, la dott.ssa Braini ha pagato la seconda (30 marzo 2023) e la terza rata (30 maggio 2023) della tassa d'iscrizione al secondo anno di corso (rispettivamente, € 1.435,50 ed € 1.055,50 - **doc. 15**), continuando a frequentare le lezioni e a sostenere con profitto gli esami delle varie materie curriculari.

La studentessa Braini ha, infatti, sostenuto gli esami di: "Biochimica", in data 24.7.2023; "Chimica e Propedeutica Biochimica" in data 9.6.2023; "Fisica e Statistica Medica", in data 17.2.2023; "Inglese", in data 6.6.2023; "Medicina basata sull'evidenza", in data 16.6.2023; "Scienze Umane", in data 6.7.2023; "Tirocinio 1 anno", in data 30.9.2023 (**doc. 26**).

Come parimenti rilevato in premessa, in data 5 ottobre 2023, la studentessa Braini si è **iscritta al terzo anno** del corso di laurea in Medicina e Chirurgia (**doc. 14**), pagando la prima rata pari a € 590,00 (**doc. 15**).

Infine, in data 8 novembre 2023, ha prenotato l'esame di "Biologia e Genetica" - che ha, poi, sostenuto in data 24 gennaio 2024 alle ore 11.00 (**doc. 27**) - e in data 23 gennaio 2024 ha prenotato l'esame di "Istologia ed Embriologia" che avrebbe dovuto sostenere il prossimo 19 febbraio 2024 (**doc. 28**) e con il quale avrebbe concluso, entro



i tempi previsti dall'ordinamento didattico, il primo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia (8 esami e 62 CFU).

Le superiori circostanze - venutesi a determinare, si ripete, per effetto del lungo ed ingiustificabile tempo occorso per dare esecuzione dell'Ordinanza Cautelare (esecuzione che avrebbe richiesto, al più, alcuni giorni) – unitamente all'assenza di qualsivoglia riferimento ad una possibile revoca dell'immatricolazione nel Verbale dd. 18.8.2023 (**doc. 24**), hanno legittimamente ingenerato nella studentessa Braini la fondata aspettativa di un consolidamento della sua situazione di studente immatricolata senza riserva.

Tale aspettativa si è rafforzata ulteriormente, in quanto: a) il bando prevedeva che i posti resisi vacanti (oltre i due inizialmente previsti) sarebbero stati riassegnati in base all'ordine della graduatoria; b) al terzo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia risultano iscritti n. 178 studenti (compresa la studentessa Braini), a fronte di un numero di iscrizioni possibili pari a 180; c) alla stessa Lucrezia Braini è stato consentito, in data 4 ottobre 2023 (dopo un mese e mezzo dall'adozione della decisione di cui al verbale del 18.8.2023 - **doc. 24**), l'iscrizione, con pagamento della relativa prima rata, al terzo anno di corso (**doc. 14** e **doc. 15**); d) tra la data di adozione del suddetto verbale dd. 18 agosto 2023 (**doc. 24**) e la data di adozione del provvedimento di revoca dd. 23 gennaio 2024 (**doc. 29**), è trascorso un ulteriore, ingiustificato, lungo lasso di tempo (oltre 5 mesi), nel corso del quale la stessa ricorrente, oltre ad iscriversi al terzo anno di corso, ha proseguito nel frequentare le lezioni e nel sostenere i relativi esami.

Come detto, tuttavia, trascorsi ulteriori 5 mesi, l'Università di Trieste ha adottato il decreto di revoca dd. 23 gennaio 2024, in questa sede impugnato (**doc. 29**).

Con tale provvedimento, **assunto 14 mesi dopo** la notifica dell'Ordinanza Cautelare sopra citata e dopo 5 mesi dal Verbale con il quale si provvedeva al riconoscimento dei crediti e all'inserimento in graduatoria, l'Ateneo resistente ha disposto la revoca immediata dell'immatricolazione della studentessa Braini. La quale, infatti, non ha più potuto accedere al proprio libretto universitario elettronico.

Come noto, il Supremo Collegio della Giustizia Amministrativa ha affermato il principio secondo cui: *“Il notevole decorso del tempo e il superamento di un rilevante numero di esami universitari, con avvio in buona fede di un articolato percorso di studio, costituiscono elementi idonei a ingenerare una situazione di legittimo affidamento giustificando, in modo più che consistente, l'applicazione del principio sancito dall' art. 4, comma 2-bis, d.l. 30 giugno 2005, n. 115 (come convertito nella l. 17 agosto 2005, n. 168), riferito ai casi in cui, per il conseguimento di una abilitazione professionale o di un titolo, occorra il superamento di « prove d'esame scritte ed orali », a seguito di una ammissione conseguente alle statuizioni del giudice amministrativo.”* (per tutte, Consiglio di Stato, Sez. VI, 1.4.2019, n. 2155);

Nella fattispecie in esame, il lungo lasso di tempo trascorso è dimostrato dai 14 mesi che l'Università di Trieste ha, colpevolmente, fatto passare tra la notifica dell'Ordinanza Cautelare, l'immatricolazione e la sua successiva revoca.

L'affidamento si è ulteriormente consolidato per il fatto che nel Verbale dd. 19.8.2023, comunicato con pec in data 14.9.2023, non si faceva alcun cenno alla revoca dell'immatricolazione. Né questa poteva desumersi dal 14° posto assegnato in graduatoria alla ricorrente, atteso che l'immatricolazione poteva essere conservata in

virtù dei posti disponibili (e, in fatto, tale immatricolazione è stata mantenuta per altri 5 mesi, sino al provvedimento di revoca).

Inoltre, la studentessa Braini ha sostenuto 8 esami, dei quali sette registrati (**doc. 14**) e l'ultimo, sostenuto in data 24 gennaio 2024 (**doc. 27**), del quale non ha più avuto riscontro, posto che, dallo stesso giorno di adozione del provvedimento di revoca, non ha più potuto accedere al proprio libretto. La ricorrente ha, poi, prenotato l'esame di Istologia ed Embriologia che avrebbe dovuto sostenere il prossimo 19 febbraio 2024 (**doc. 28**), ma che, a questo punto, non potrà sostenere fino all'auspicato accoglimento della misura cautelare richiesta con il presente ricorso per motivi aggiunti. Con tale esame, come già detto, avrebbe completato il percorso di studi del primo anno.

Infine, l'immatricolazione della studentessa Braini non pregiudica la posizione né degli altri studenti iscritti, né di coloro che, solo in astratto (per le ragioni già più sopra illustrate), la precederebbero in graduatoria.

Pertanto, in applicazione del principio sopra richiamato, affermato dal Consiglio di Stato e, comunque, a tutela della situazione di affidamento consolidatasi, l'Università degli Studi di Trieste avrebbe dovuto confermare l'immatricolazione della studentessa Braini al terzo anno di corso di laurea in Medicina e Chirurgia, invece che, illegittimamente, adottare il provvedimento di revoca dell'immatricolazione.

**3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3, L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. MOTIVAZIONE CARENTE. SVIAMENTO DALL'INTERESSE PUBBLICO, ANCHE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 21 NONIES, L. 7.8.1990 N. 241.**

Le circostanze illustrate nel motivo precedente sono state portate a conoscenza dell'Università di Trieste con la nota dd. 25 gennaio 2024 (**doc. 30**) e con la nota dd. 30 gennaio 2024 (**doc. 32**). In quest'ultima, in particolare, si è evidenziato, in risposta alle contestazioni dell'Ateneo, che:

- la fondata aspettativa di un consolidamento della disposta immatricolazione è stata ingenerata dal grave e ingiustificato ritardo con il quale l'Ateneo intimato ha provveduto a dare esecuzione a quanto ordinato dal TAR per il Lazio (14 mesi, in luogo dei 30 giorni prescritti dal Giudice Amministrativo);
- contrariamente a quanto riportato nella nota di riscontro dd. 23 gennaio 2024 (**doc. 31**), alla luce della verifica effettuata in data 19.8.2024 (**doc. 24**), la studentessa Braini non risulta collocata al 21° posto della graduatoria, bensì al 14° posto. In ogni caso, indipendentemente dalla collocazione in graduatoria, si trattava di verificare se esistessero, o meno, posti vacanti. Premesso che l'Università resistente non ha mai comunicato il numero dei suddetti posti vacanti (contravvenendo ad un preciso obbligo prescritto nel bando), si è già evidenziato che risultano vacanti almeno 3 posti. Su tale circostanza, invero, a parte il generico riferimento alla (per altro verso errata) posizione in graduatoria della studentessa Braini, l'Ateneo nulla ha controdedotto (anche perché nulla avrebbe potuto controdedurre), implicitamente confermandone la fondatezza;
- nell'astratta ipotesi in cui, peraltro, non vi fossero stati posti vacanti, l'immatricolazione sarebbe dovuta avvenire in soprannumero, in virtù del principio sancito dalla Giurisprudenza Amministrativa, quale riportato nel precedente motivo;
- inoltre, contrariamente a quanto affermato nella nota rettorale impugnata (**doc. 31**), la studentessa Braini non ha affatto desunto il consolidamento della propria posizione

dalla PEC ricevuta il 4 gennaio 2023 (**doc. 22**), nella quale si specificava che l'iscrizione non era stata revocata. Come già riferito, ma scientemente trascurato dall'Ateneo resistente, tale consolidamento consegue dal fatto che, dopo tale PEC dd. 4.1.2023 - già, peraltro, intervenuta dopo la scadenza del termine di 30 giorni imposto dal TAR - è trascorso ancora **più di un anno**, prima che venisse disposta la revoca dell'immatricolazione. **Evidentemente ingenerando, nella studentessa Braini, il legittimo affidamento che, atteso anche il percorso di esami superati, si fosse consolidata la sua situazione di studente immatricolato senza riserva.**

Con la medesima nota dd. 30 gennaio 2024 (**doc. 32**), infine, si segnalava come:

- la studentessa Braini avesse dimostrato “sul campo” di avere tutte le capacità per affrontare e portare a termine il percorso di studi intrapreso. Con ciò, salvaguardando l'interesse sotteso alla disciplina sul numero chiuso;
- l'immatricolazione della dott.ssa Braini non pregiudicasse la posizione di nessuno degli studenti già iscritti al suddetto corso di laurea;
- i principi affermati dalla Giurisprudenza Amministrativa, pacificamente applicabili alla fattispecie in esame, andassero chiaramente nel senso della doverosità della immatricolazione;
- l'affermazione secondo la quale l'Università di Trieste, pur disponendo la revoca, avrebbe tenuto in considerazione la sorte del percorso di studi della studentessa Braini, perché il provvedimento di revoca fa salvi gli effetti (e quindi in *primis* gli esami sostenuti) prodottosi durante il periodo di efficacia dell'immatricolazione, non avesse alcun valore effettivo. Non si comprende, infatti, essendo stata, *ex abrupto*, disposta la revoca dell'immatricolazione, a cosa potrà servire la salvezza di tali effetti. Come riferito alla stessa Università di Trieste, peraltro, l'Università di Udine (Ateneo di provenienza della ricorrente), al fine di concedere il nulla osta al trasferimento all'Ateneo di Trieste, ha preteso la rinuncia irrevocabile agli studi infermieristici da parte della studentessa Braini (**doc. 36**), la quale, dunque, sarebbe costretta a ripartire da zero, (fatti salvi, forse, alcuni dei crediti formativi conseguiti nei 14 mesi di iscrizione) e a sostenere nuovamente l'esame di ammissione al suddetto corso di laurea in infermeria (anch'esso a numero chiuso). Alla luce delle superiori considerazioni, non si comprende, davvero, quale sia l'interesse pubblico che l'Università di Trieste ritiene di avere tutelato con la già più volte citata revoca.

Il compito istituzionale primario di ogni Ateneo, invero, è quello di tutelare gli studenti, affiancandoli e tentando di risolvere i problemi che gli si presentano durante l'intero percorso di studi universitari. A meno che – ma non è questo il caso - la risoluzione di tali problemi non si ponga in contrasto con superiori interessi pubblici o privati (necessità di non pregiudicare altri studenti, necessità di non ammettere studenti non idonei a portare a termine gli studi di medicina, ecc.). Superiori interessi, dei quali, tuttavia, non vi è traccia (né potrebbe esservi) nei provvedimenti impugnati. L'Università resistente, invece, tradendo il proprio ruolo e la propria missione e, quindi, sviando dall'interesse pubblico assegnato alla sua cura, ha fatto di tutto per ostacolare il cammino professionale della studentessa Braini, senza che vi fosse alcun interesse pubblico o privato contrario da salvaguardare.

### **DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO IN FORMA SPECIFICA**

L'effetto conformativo dell'auspicato annullamento degli atti impugnati comporta, per l'Ateneo intimato, l'obbligo di mantenere l'immatricolazione senza riserva al terzo

anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, per l'a.a. 2022/2023, della studentessa Braini Lucrezia.

Per mero scrupolo, tuttavia, si formula richiesta di risarcimento dei danni in forma specifica, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, CPA. Secondo tale disposizione, l'illegittimo e colposo esercizio dell'attività amministrativa giustifica la condanna al risarcimento del danno ingiusto subito, nel caso di specie, dalla studentessa Braini, a causa della revoca dell'immatricolazione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia. Come chiarito dalla Giurisprudenza in una fattispecie analoga, infatti, il ricorrente è titolare *“di un interesse di natura pretensiva proiettato in via principale all'ammissione al corso, che ben può qualificarsi come risarcimento in forma specifica previsto dall'art. 2058, comma 1, c.c., come richiamato dal citato articolo 30, comma 2, c.p.a., essendo tale forma possibile nella specie dell'ammissione al corso”* (cfr. Consiglio di Stato, Sentenza 9 giugno 2014 n. 2935).

Dai motivi sopra illustrati, emerge chiaramente - oltre all'illegittimità degli atti impugnati e al danno che tale illegittimità sta cagionando alla ricorrente, il cui percorso di studi è stato **bruscamente interrotto dopo 14 mesi** - la colpa inescusabile dell'amministrazione, per effetto del grave ritardo con il quale si è proceduto all'esecuzione dell'Ordinanza Cautelare adottata da codesto Ecc.mo Collegio. Ingenerando, così, nella studentessa Braini, la fondata aspettativa di avere conseguito, dopo 14 mesi di studio, l'immatricolazione definitiva al terzo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia.

Il danno è evidente, perché, anche ipotizzando che la studentessa Braini si iscriva nuovamente al corso di laurea in infermieristica, ripartendo dalla situazione dell'a.a. 2021/2022, dovrebbe ripetere l'esame di ammissione e, nel caso di suo superamento, ripartire da zero (attesa, come già riferito, la rinuncia agli studi pretesa dall'Università di Udine, al fine di concedere il nulla osta al trasferimento presso l'Ateneo di Trieste - **doc. 36**).

### **ISTANZA CAUTELARE**

In attesa della decisione nel merito del ricorso, si insta affinché l'Ecc.mo TAR adito voglia sospendere gli effetti dei provvedimenti impugnati e, in particolare, gli effetti della disposta revoca dell'immatricolazione della studentessa Braini Lucrezia al terzo anno del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, a.a. 2023/2024, dell'Università degli Studi di Trieste.

Quanto all'esistenza del requisito del *fumus boni iuris*, si richiamano le argomentazioni svolte nei motivi di ricorso.

Il *periculum in mora*, invece, risiede nella circostanza per cui, per effetto del provvedimento di revoca impugnato, alla studentessa Braini è stato impedito l'accesso al proprio libretto universitario. Ciò le impedisce qualsiasi attività universitaria e, dunque, la frequentazione delle lezioni e la possibilità di sostenere gli esami.

Si consideri, poi, che, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento del corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell'Università di Trieste, la frequenza è obbligatoria (art. 21, comma 3) e, per ottenere l'attestazione di frequenza, lo studente deve avere frequentato almeno il 75% delle ore di lezione o seminari (art. 10, punto 4) (doc. 9 allegato al ricorso introduttivo).

Nel momento in cui si sta predisponendo il presente ricorso, le lezioni sono sospese perché sono in corso le sessioni d'esame (la studentessa Braini, peraltro, non potrà sostenere l'ultimo esame del primo anno in Istologia ed Embriologia prenotato per il

prossimo 19 febbraio), ma le stesse lezioni riprenderanno il prossimo **4 marzo 2024** (cfr. le lezioni del II semestre di cui al calendario didattico – **doc. 35**).

Inoltre, nel bilanciamento degli interessi coinvolti, si deve considerare che la sospensione del provvedimento di revoca - e, dunque, la permanenza in via cautelare dell'immatricolazione al terzo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia - eviterebbe un relevantissimo pregiudizio in capo alla studentessa Braini Lucrezia, senza, di contro, determinare alcuna grave conseguenza, né in capo agli altri studenti, né in capo all'amministrazione universitaria. La quale - al netto del fatto che non tutti i posti vacanti sono stati coperti - ha già dimostrato, nel corso di 14 mesi, di potere agevolmente "sopportare", dal punto di vista organizzativo, l'immatricolazione della ricorrente e la sua conseguente partecipazione alle attività didattiche e alle sessioni d'esami.

Inoltre, nel tempo necessario ad addivenire alla pronuncia definitiva, la studentessa Braini si troverebbe nella situazione di non sapere se procedere con l'iscrizione ad altro corso di laurea, ripartendo da zero (ammesso che sia ancora in tempo per l'iscrizione ad altro corso di laurea) o attendere tale decisione definitiva che, nel caso di auspicato accoglimento del ricorso, determinerebbe l'irrilevanza del nuovo percorso universitario (forzatamente) intrapreso.

Consentire alla studentessa Braini, dunque, la permanenza, quale studente immatricolata al terzo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell'Università di Trieste, garantirebbe il proprio diritto allo studio, dandole la possibilità di proseguire la partecipazione ai diversi corsi e di sostenere regolarmente i relativi esami.

#### **ISTANZA DI ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI MONOCRATICI EX ART. 56 CPA.**

Considerati i carichi dei ruoli (anche delle udienze cautelari) di codesto Ecc.mo TAR, la decisione Collegiale sull'istanza cautelare richiesta potrebbe intervenire successivamente alla ripresa delle lezioni del prossimo 4 marzo 2024, quando, potenzialmente, è già trascorso un lasso di tempo tale da non consentire l'attestazione della frequenza minima (75%). Tale circostanza, non solo potrebbe, in via di fatto, compromettere un'adeguata preparazione della studentessa Braini nelle relative materie di esame, ma, in diritto, potrebbe impedire la possibilità stessa di sostenere tali esami, considerate l'obbligatorietà della frequenza alle attività didattiche sancita dall'art. 10 del sopra citato Regolamento.

Inoltre, la stessa ricorrente sarebbe costretta a saltare l'esame di Istologia ed Embriologia prenotato per il prossimo 19 febbraio 2024 (**doc. 28**).

Appare necessario, pertanto, anticipare, rispetto all'Udienza Collegiale in Camera di Consiglio, gli effetti della richiesta, in via cautelare, di sospensione della revoca dell'immatricolazione della studentessa Braini Lucrezia. Considerato anche che tale anticipazione, nel garantire in modo pieno il diritto allo studio della ricorrente, non pregiudica, per le ragioni anzidette, né la posizione di eventuali controinteressati, né quella dell'amministrazione universitaria.

#### **ISTANZA EX ART. 52, COMMA, 2 E 41, COMMA 4, C.P.A.**

Il presente ricorso per motivi aggiunti viene notificato alle amministrazioni cui è già stato notificato il ricorso principale, mediante invio ai rispettivi indirizzi di PEC. Lo stesso ricorso viene, altresì, notificato alla studentessa Betarice Fabris, della quale si è riusciti a individuare la residenza e alla quale si è già notificato il ricorso principale.

Si deve tuttavia, ribadire, che, anche a seguito degli sviluppi del procedimento oggetto del presente giudizio, la conferma dell'immatricolazione della studentessa Braini avverrebbe nell'ambito di posti effettivamente disponibili al terzo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia o, comunque, in soprannumero. Pertanto, non sembrano potersi individuare controinteressati al presente ricorso.

Per mero scrupolo tuttavia, nel caso in cui si ritenesse necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, si chiede l'autorizzazione, per le ragioni già illustrate nel ricorso introduttivo, ad effettuare la notificazione del presente ricorso per motivi aggiunti, nei modi di cui all'Ordinanza di codesto Ecc.mo TAR per il Lazio dd. 27.10.2014, n. 5243, ovvero mediante pubblici proclami con modalità telematiche, previo accoglimento dell'istanza cautelare proposta.

### **PQM**

il sottoscritto patrocinio della ricorrente Lucrezia Braini, come in epigrafe legittimato, chiede che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, in accoglimento del presente ricorso per motivi aggiunti e del ricorso introduttivo dd. 21.10.2022, Voglia:

**IN VIA CAUTELARE:** mediante l'adozione di provvedimenti cautelari monocratici ex art. 56 CPA (anche *inaudita altera parte*) e, successivamente, con Ordinanza Collegiale ex art. 55 CPA, disporre la sospensione degli atti impugnati e adottare ogni altra misura cautelare idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso. In particolare, sospendere gli effetti della revoca dell'immatricolazione disposta con decreto rettorale dd. 23.1.2023 (**doc. 29**) e confermata con nota rettorale dd. 29.1.2023 (**doc. 31**) e disporre la permanenza degli effetti dell'immatricolazione della ricorrente al terzo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Trieste per l'anno accademico 2023/2024;

### **NEL MERITO:**

- 1) annullare in parte qua gli atti impugnati con il ricorso introduttivo, solo per quanto di interesse di parte ricorrente, nonché gli atti impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti; per l'effetto, disporre l'immatricolazione (anche, eventualmente, in soprannumero) della ricorrente al secondo anno - o, comunque, ad un anno successivo al primo, nel senso chiarito da TAR Abruzzo Sez. I, Pescara, 20.9.2019 n. 215 - del corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Trieste;
- 2) condannare, ex art. 30, comma 2, c.p.a., l'Università degli Studi di Trieste, a disporre l'immatricolazione (anche, eventualmente, in soprannumero) della ricorrente al secondo anno - o, comunque, ad un anno successivo al primo nel senso chiarito da TAR Abruzzo Sez. I, Pescara, 20.9.2019 n. 215 - del corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Trieste.

Con riserva di proporre - nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda di annullamento – domanda di risarcimento del danno per equivalente derivante dal lungo e colpevole ritardo con il quale l'Università di Trieste ha proceduto all'esecuzione dell'Ordinanza Cautelare adottata da codesto Ecc.mo TAR per il Lazio.

**IN VIA ISTRUTTORIA:** si producono, seguendo la numerazione progressiva dei documenti allegati al ricorso introduttivo, i seguenti nuovi documenti: **14)** Iscrizione al 2° e 3° anno Braini; **15)** Situazione Pagamenti Tasse Universitarie; **16)** Notifica Ordinanza Cautelare Avvocatura Stato; **17)** Notifica Ordinanza Cautelare Università Trieste; **18)** Richiesta esecuzione Ordinanza Cautelare dd. 25.11.2022; **19)** Verbale dd.

## Avv. Francesco Ciliberti

Patrocinante in Cassazione  
e presso le altre Giurisdizioni Superiori  
Via Dante n. 16 – 33100 Udine  
Tel. 0432/299924 – e.mail ciliberti@dantesediciavvocati.it

19.12.2022 di prima esecuzione Ordinanza Cautelare; **20)** Notifica Verbale prima esecuzione Ordinanza Cautelare; **21)** Nota avv. Ciliberti dd. 26.12.2022; **22)** Nota Zigante dd. 4.1.2023; **23)** PEC Nota Zigante dd. 4.1.2023; **24)** Verbale dd. 18.8.2023 (seconda esecuzione Ordinanza Cautelare); **25)** Notifica dd. 14.9.2023 del Verbale dd. 18.8.2023; **26)** Libretto Università di UNITS Braini Lucrezia (Esami e Corsi Frequentati); **27)** Statino 10 (Biologia e Genetica); 28) Statino 9 (Istologia ed Embriologia); **29)** Revoca immatricolazione dd. 23.1.2024 (atto impugnato); **30)** Riscontro a provvedimento di revoca Avv. Ciliberti dd. 25.1.2024; **31)** Nota Università Trieste dd. 29.1.2024 (atto impugnato); **32)** Riscontro avv. Ciliberti dd. 30.1.2024; **33)** Bando a.a. 2023/2024; **34)** Descrizione Corsi Università Trieste; **35)** Calendario didattico; **36)** Rinuncia agli studi infermieristica.

Si dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al n. di fax: 0432 503015 o al seguente indirizzo PEC: francesco.ciliberti@avvocatiudine.it

Il contributo dovuto è di € 650,00.

Con osservanza

Udine, 12 febbraio 2024

Avv. Francesco Ciliberti”

**4. – Indicazione dei controinteressati:** i controinteressati sono tutti i soggetti collocati in graduatoria in posizione antecedente a quella rivestita dalla parte ricorrente.

**5. – Numero dell’Ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami:** Ordinanza del Presidente del TAR Lazio (Roma), Sezione Terza, N. 979/2025 Reg.Prov.Pres.

Udine, lì 27 febbraio 2025

- Avv. Francesco Ciliberti –